



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



COMPLEMENTO DI
SVILUPPO RURALE
PER L'UMBRIA
2023 | 2027

Allegato_1

COMPLEMENTO DI SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2023-2027

Avviso pubblico recante disposizioni per la concessione degli aiuti

Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021

Codice Intervento	SRG08
Nome intervento	Sostegno ad azioni pilota e di collaudo dell'innovazione
Tipo di intervento	COOP (77) - Cooperazione
Autorità di Gestione regionale (AdG)	Dirigente del Servizio "Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli".
Struttura regionale responsabile dell'intervento	Sistema di conoscenza ed innovazione, GAL, servizi alla popolazione e al territorio rurale



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



SOMMARIO

Quadro riepilogativo dei parametri essenziali e dei vincoli dell'Avviso	5
Articolo 1 – Quadro di riferimento	6
Articolo 2 – Finalità e obiettivi	7
2.1 Finalità dell'intervento.....	7
2.2 Collegamento con le esigenze e rilievo strategico	7
2.3 Obiettivi Specifici individuati dal presente Avviso	7
Articolo 3 – Clausola di salvaguardia	8
Articolo 4 – Definizioni	8
4.1 Definizioni generali.....	8
4.2 Definizioni specifiche	8
Articolo 5 – Ambito territoriale e tempistiche di realizzazione dei progetti	10
5.1 Ambito territoriale.....	10
5.2 Durata, avvio e conclusione dei progetti.....	11
Articolo 6 – Beneficiari e partenariato	11
6.1 Beneficiari.....	11
6.2 Forme di partenariato e costituzione	13
6.3 Capofila.....	15
6.4 Partner	15
6.5 Soggetti esterni al partenariato	16
6.6 Numero di domande di sostegno e limiti di partecipazione.....	16
Articolo 7 – Condizioni di ammissibilità	16
7.1 Condizioni generali di ammissibilità.....	16
7.2 Condizioni relative al capofila, ai partner e al partenariato	17
7.3 Condizioni relative al progetto.....	17
Articolo 8 – Tipologie di attività ammissibili e attività non ammissibili	18
8.1 Azioni pilota e attività di collaudo dell'innovazione.....	18
8.2 Attività dimostrative, divulgative e di trasferimento dei risultati	18
8.3 Attività di gestione e coordinamento del progetto.....	19
8.4 Attività non ammissibili.....	19
Articolo 9 – Criteri di selezione	20
9.1 Criteri applicabili e soglie minime.....	20
9.2 Precisazioni applicative su specifici parametri/indicatori	21
9.3 Formazione della graduatoria e casi di parità.....	22
Articolo 10 – Costi ammissibili e forme di sovvenzione	23
10.1 Eleggibilità della spesa	23
10.2 Principi generali di ammissibilità della spesa	23
10.3 Categorie di costo ammissibili	23
10.4 Spese non ammissibili	24
10.5 Cumulo e divieto di doppio finanziamento	25
Articolo 11 – Modalità di determinazione della spesa ammissibile.....	25



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



11.1 Costi diretti del personale	25
11.2 Costi diversi dai costi diretti del personale.....	29
Articolo 12 – Dotazione finanziaria, importi e tassi di sostegno.....	30
12.1 Dotazione finanziaria	30
12.2 Forma, intensità e limiti del sostegno	30
Articolo 13 – Inquadramento ai fini della disciplina sugli aiuti di Stato	30
Articolo 14 – Domande di sostegno	31
14.1 Modalità e termini di presentazione.....	31
14.2 Documentazione da allegare.....	31
14.3 Dichiarazioni e impegni	33
14.4 Istruttoria delle domande di sostegno	33
14.5 Valutazione, graduatoria e concessione del sostegno	35
Articolo 15 – Domande di pagamento.....	35
15.1 Tipologie, modalità e termini di presentazione	35
15.2 Domande di anticipo	36
15.3 Domanda di acconto/SAL e domanda di saldo.....	36
15.4 Esiti dell'istruttoria e liquidazione delle domande di acconto/SAL e di saldo.....	40
Articolo 16 – Varianti, rimodulazioni, subentri e proroghe	40
16.1 Varianti.....	40
16.2 Rimodulazioni e modifiche non sostanziali	41
16.3 Subentro e cambio capofila	42
16.4 Proroghe.....	42
Articolo 17 – Riduzioni, esclusioni, revoca e recuperi.....	43
Articolo 18 – Monitoraggio e controlli.....	44
Articolo 19 – Informazione e pubblicità	44
Articolo 20 – Chiarimenti e informazioni – FAQ	45
Articolo 21 – Trattamento dei dati personali.....	45
Articolo 22 – Responsabile del procedimento, comunicazioni e tempi procedurali	46
Articolo 23 – Disposizioni finali.....	47
Allegati:	47
Allegato A – Scheda progetto.....	47
Allegato B – Piano finanziario.....	47
Allegato C – Cronoprogramma.....	47
Allegato D – Dichiarazione di partenariato.....	47
Allegato E – Schema di regolamento interno del partenariato	47
Allegato F – Dichiarazioni e impegni	47
Allegato G – Piano di dimostrazione, divulgazione e trasferimento dei risultati.....	47
Allegato H – Prospetto costi del personale.....	47
Allegato I – Timesheet.....	47
Allegato L – Relazione tecnica SAL/saldo.....	47
Allegato M – Scheda sintetica finale del progetto.....	47



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



<i>Allegato N – Determinazione dei costi semplificati applicabili</i>	<i>47</i>
<i>Allegato O – Dichiarazione dei familiari conviventi.....</i>	<i>47</i>
<i>Allegato P – Registro presenze.....</i>	<i>47</i>
<i>Allegato Q – Strategia regionale AKIS.....</i>	<i>47</i>
<i>Allegato R – Dichiarazione video-sintesi finale</i>	<i>47</i>

Cofinanziato
dall'Unione europea*Quadro riepilogativo dei parametri essenziali e dei vincoli dell'Avviso*

Voce / Parametro	Specifiche e vincoli di riferimento	Riferimento
Dotazione finanziaria	€ 6.000.000,00	Art. 12.1
Importo ammissibile progetto	Min. € 100.000,00 – Max € 300.000,00	Art. 12.2
Forma di sostegno	Contributo in conto capitale. Intensità del sostegno: 100% della spesa ammissibile.	Art. 12.2
Fonte finanziaria	Risorse CSR per l'Umbria 2023-2027, cofinanziate da FEASR, Stato e Regione Umbria.	Art. 12.1
Scadenza presentazione Domande di sostegno	30/09/2026 (tramite rilascio informatico obbligatorio su portale SIAN).	Art. 14.1
Durata massima progetti	24 mesi decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione.	Art. 5.2
Composizione Partenariato	Minimo 2 soggetti giuridici diversi appartenenti ad almeno 2 differenti categorie ammissibili. Obbligatoria la presenza di almeno un'impresa agricola o forestale.	Art. 6.1
Requisiti soggettivi Capofila	Soggetti della categoria a) di cui all'Articolo 6, paragrafo 6.1, comma 2, lettera a) (imprese/operatori agricoli, forestali e agroalimentari).	Art. 6.3
Limiti di partecipazione	• Massimo 1 domanda di sostegno per ciascun partenariato • Massimo 1 domanda come Capofila	Art. 6.6
Soglie minime di punteggio	• Punteggio complessivo minimo: 30 punti • Parametro qualitativo 2.1.1: minimo 18 punti.	Art. 9.1
Metodologia di calcolo costi	Opzione di Costo Semplificata: • Costi diretti del personale (costi standard orari o costo reale) • Tasso forfettario del 40% applicato ai costi diretti del personale riconosciuti ammissibili, per coprire i costi diversi dai costi diretti del personale (non oggetto di rendicontazione analitica).	Art. 11.1 / 11.2
Tetti sui costi del personale	• Spese propedeutiche: max 5% del costo complessivo del progetto (max € 10.000,00) • Personale non agricolo livello alto/dirigenziale (max 10%) • Consulenti qualificati partner, compresi liberi professionisti partner e personale in organico di soggetti prestatori di consulenza partner (max 25%) • Personale per attività dimostrative/divulgative (max 15%) • Personale non in organico (Università/enti/organismi/imprese di ricerca): max 30% dell'importo complessivo del progetto.	Art. 11.1
Tempistiche domande di pagamento	Termini di presentazione delle domande di anticipo, acconto/SAL e saldo secondo la tabella riepilogativa.	Art. 15.1



Cofinanziato
dall'Unione europea



Articolo 1 – Quadro di riferimento

1. Il presente Avviso è adottato nell'ambito del Piano Strategico della PAC 2023-2027¹ e del Complemento di sviluppo rurale per l'Umbria 2023-2027², in attuazione dell'intervento SRG08 – Sostegno ad azioni pilota e di collaudo dell'innovazione, ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115³.
2. L'intervento SRG08 costituisce parte integrante dell'AKIS delineato dal Piano Strategico della PAC 2023-2027, in attuazione della strategia per l'AKIS prevista dall'articolo 114, lettera a), del Regolamento (UE) 2021/2115.
3. Il presente Avviso è predisposto in coerenza con la Strategia regionale AKIS⁴, quale riferimento per la lettura dei fabbisogni di conoscenza e innovazione del sistema agricolo, agroalimentare e forestale umbro e per la valorizzazione della collaborazione tra imprese, ricerca, consulenza, formazione e altri soggetti del sistema della conoscenza e dell'innovazione.
4. Il presente Avviso si colloca in continuità con le politiche regionali di cooperazione per l'innovazione attuate nel periodo di programmazione 2014-2022, con particolare riferimento alle esperienze maturate nell'ambito delle sottomisure 16.1, 16.2.1 e 16.2.2. In tale prospettiva, l'intervento SRG08 è finalizzato a valorizzare e mettere a sistema le conoscenze, le competenze e le relazioni sviluppate dai partenariati per l'innovazione, promuovendo la messa a punto, il collaudo e l'adattamento di soluzioni innovative suscettibili di applicazione nei contesti aziendali, produttivi e territoriali regionali.
5. L'Avviso è predisposto in coerenza con i criteri di selezione applicabili all'intervento SRG08, approvati secondo le modalità previste dall'articolo 79 del Regolamento (UE) 2021/2115 e adottati dalla Regione Umbria nell'ambito del Testo coordinato dei criteri di selezione degli interventi del CSR Umbria 2023-2027.
6. L'Avviso definisce gli aspetti specifici relativi alla concessione del sostegno per l'intervento SRG08, nel rispetto delle disposizioni unionali, nazionali e regionali applicabili in materia di sviluppo rurale, nonché delle disposizioni dell'Organismo pagatore AGEA e delle funzionalità e regole procedurali del SIAN per la presentazione e gestione delle domande di sostegno e di pagamento.
7. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Avviso, si applicano, ove pertinenti e compatibili, le [Disposizioni comuni agli Avvisi pubblici degli interventi non connessi alla superficie e agli animali del Complemento di sviluppo rurale per l'Umbria 2023-2027](#)⁵, di seguito “Disposizioni comuni”.

¹ Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia, approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022 e s.m.i.

² CSR per l'Umbria 2023-2027, adottato con D.G.R. n. 1393 del 28 dicembre 2022 e s.m.i.

³ Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.

⁴ Strategia regionale per l'attuazione del sistema della conoscenza e innovazione in agricoltura – AKIS, approvata con D.D. n. 12403 del 25/11/2024, “Complemento di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2023-2027 – approvazione della strategia regionale per l'attuazione del sistema della conoscenza e innovazione in agricoltura (AKIS – Agricultural Knowledge and Innovation System)”, riportata nell'Allegato Q al presente Avviso.

⁵ D.G.R. n. 650 del 17 giugno 2026, recante “Programma di sviluppo rurale Umbria 2023-2027. Approvazione documenti ‘Linee guida operative per la gestione degli Interventi NO SIGC del Complemento di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2023/2027’ e ‘Disposizioni



Cofinanziato
dall'Unione europea



Articolo 2 – Finalità e obiettivi

2.1 Finalità dell'intervento

1. L'intervento SRG08 concorre al perseguimento dell'Obiettivo trasversale della PAC 2023-2027, di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2021/2115, relativo all'ammodernamento dell'agricoltura e delle zone rurali mediante la promozione, la condivisione e l'utilizzo di conoscenze, innovazione e digitalizzazione, attraverso un migliore accesso alla ricerca, all'innovazione, allo scambio di conoscenze e alla formazione.
2. L'intervento SRG08 è finalizzato a facilitare l'incontro e la creazione di azioni di collaborazione formalmente costituite tra gli operatori del settore agroalimentare e forestale e gli attori dell'AKIS per la realizzazione di progetti di sviluppo, collaudo e adozione dell'innovazione.
3. I progetti finanziati nell'ambito del presente Avviso hanno l'obiettivo di mettere a punto le innovazioni prodotte dalla ricerca scientifica o in altro ambito sia per il loro possibile utilizzo in campo o in altro ambiente operativo, sia dal punto di vista del loro esito in determinate condizioni di territorio e di clima, così da rendere le suddette innovazioni utili e pronte per l'uso.
4. I progetti sono basati su temi di interesse per le filiere agricole, agroalimentari e forestali e/o aree regionali interessate e devono prevedere adeguate modalità di diffusione delle informazioni e dei risultati, coerenti con la natura dell'innovazione proposta e con i fabbisogni individuati, anche mediante iniziative dimostrative e divulgative.

2.2 Collegamento con le esigenze e rilievo strategico

1. L'intervento risponde ai fabbisogni connessi, in particolare, alle esigenze EA.1 – “Promuovere la cooperazione e integrazione fra le diverse componenti dell'AKIS” ed EA.2 – “Promuovere la raccolta e diffusione di informazioni adeguate alle esigenze delle imprese”. In ragione della natura sistemica e partenariale dell'intervento, lo stesso contribuisce altresì alle esigenze EA.3 – “Migliorare l'offerta informativa e formativa”, EA.5 – “Promuovere l'utilizzo degli strumenti digitali” ed EA.6 – “Stimolare la partecipazione delle imprese alla messa a punto di innovazioni”.
2. La tipologia di intervento fornisce un contributo al raggiungimento dei risultati di cui all'indicatore R.1, relativo al “numero di soggetti che beneficiano di consulenza, formazione, scambio di conoscenze o partecipano a gruppi operativi sovvenzionati dalla PAC, al fine di migliorare le prestazioni sostenibili a livello economico, sociale, ambientale, climatico e di efficienza delle risorse”.
3. L'intervento SRG08 opera in raccordo funzionale con gli altri interventi AKIS del CSR Umbria 2023-2027, secondo una logica di sinergia e complementarità tra cooperazione, consulenza, formazione, dimostrazione e servizi di supporto all'innovazione, al fine di favorire il trasferimento e l'utilizzo delle conoscenze e delle innovazioni da parte delle imprese e degli altri attori del sistema agricolo, agroalimentare e forestale regionale.

2.3 Obiettivi Specifici individuati dal presente Avviso

1. I progetti devono contribuire, in relazione alla natura dell'innovazione proposta, a uno o più Obiettivi Specifici della PAC 2023-2027 di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2021/2115.



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



2. Ai fini del presente Avviso sono individuati gli Obiettivi Specifici maggiormente connessi all'oggetto dell'intervento SRG08, tenuto conto della natura trasversale dell'AKIS e della possibile incidenza dei progetti di innovazione su ambiti produttivi, ambientali, climatici, economici e sociali⁶:
 - OS2 – migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività delle aziende agricole, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione;
 - OS3 – migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore;
 - OS4 – contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi;
 - OS5 – favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, quali acqua, suolo e aria;
 - OS6 – contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare habitat e paesaggi;
 - OS7 – attirare e sostenere i giovani agricoltori e i nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale sostenibile nelle zone rurali;
 - OS8 – promuovere l'occupazione, la crescita, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle aree rurali;
 - OS9 – migliorare la risposta dell'agricoltura alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, qualità, sostenibilità delle produzioni e benessere animale.
3. Ciascun progetto deve indicare l'Obiettivo Specifico prevalente cui contribuisce e, ove pertinenti, eventuali Obiettivi Specifici secondari, in numero massimo di due, secondo quanto previsto dalla Scheda progetto.
4. La rispondenza del progetto agli Obiettivi Specifici individuati dal presente Avviso è valutata nell'ambito dei criteri di selezione applicabili all'intervento SRG08, secondo quanto previsto dall'Articolo 9.

Articolo 3 – Clausola di salvaguardia

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Avviso, trova applicazione il Capitolo 2 “*Clausola di salvaguardia*” delle Disposizioni comuni.
2. Resta ferma l'applicazione della disciplina regionale vigente in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti per gli interventi non connessi alla superficie e agli animali del CSR Umbria 2023-2027, nonché delle ulteriori disposizioni applicabili all'intervento SRG08, secondo quanto previsto dall'Articolo 17.

Articolo 4 – Definizioni

4.1 Definizioni generali

1. Ai fini del presente Avviso, oltre alle definizioni previste dalla normativa unionale, nazionale e regionale applicabile in materia di sviluppo rurale, si applicano le definizioni contenute nel Capitolo 1 delle Disposizioni comuni.
2. Il presente articolo reca esclusivamente le definizioni specifiche rilevanti ai fini dell'attuazione dell'intervento SRG08.

4.2 Definizioni specifiche

1. Ai fini del presente Avviso, si applicano le seguenti definizioni:
 - **Capofila**

⁶ L'OS1 “Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo” non è ricompreso tra gli Obiettivi Specifici individuati dal presente Avviso poiché gli eventuali effetti sul reddito e sulla resilienza delle imprese costituiscono ricadute potenziali dell'innovazione, ma non parametro diretto di orientamento e valutazione dei progetti.



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



Soggetto individuato dal partenariato quale referente unico nei confronti della Regione Umbria e dell'Organismo pagatore ai fini dell'attuazione del progetto, legittimato ad agire in nome e per conto del partenariato secondo quanto previsto dall'atto costitutivo, dall'accordo di partenariato o da altro atto equivalente.

– **Partner**

Soggetto pubblico o privato componente del partenariato, che partecipa alla realizzazione del progetto assumendo un ruolo effettivo, specifico e verificabile, coerente con le attività, le responsabilità e gli impegni previsti dalla domanda di sostegno, dalla Scheda progetto e dalla documentazione di partenariato.

– **Partenariato**

Aggregazione di soggetti pubblici e/o privati, formalmente costituita o da costituire secondo quanto previsto dal presente Avviso, finalizzata alla realizzazione congiunta del progetto di innovazione.

– **AKIS – Agricultural Knowledge and Innovation System**

Sistema di conoscenza e innovazione in campo agricolo, come definito dall'articolo 3, punto 9), del Regolamento (UE) 2021/2115.

– **Attori dell'AKIS**

Soggetti pubblici e/o privati che concorrono alla produzione, condivisione, trasferimento, divulgazione, applicazione o utilizzo di conoscenze e innovazioni nel settore agricolo, agroalimentare e forestale.

– **Innovazione**

Soluzione nuova o significativamente migliorata rispetto al contesto di riferimento, consistente in un prodotto, processo, servizio, pratica, tecnologia, soluzione digitale, modello gestionale, organizzativo o di coordinamento, ovvero in una combinazione di tali elementi, prodotta dalla ricerca scientifica o sviluppata in altro ambito e suscettibile di messa a punto, collaudo, adattamento o verifica dell'applicabilità in campo o in altro ambiente operativo. L'innovazione può basarsi su pratiche nuove, nonché su pratiche tradizionali applicate in un nuovo contesto territoriale, ambientale o operativo.

– **Progetto di innovazione**

Progetto presentato dal partenariato nell'ambito del presente Avviso, finalizzato alla realizzazione coordinata di attività di messa a punto, collaudo, adattamento, verifica applicativa, dimostrazione, divulgazione e trasferimento di una o più innovazioni, in coerenza con le finalità dell'intervento SRG08.

– **Azione pilota**

Attività progettuale realizzata in condizioni reali o rappresentative del contesto di riferimento, finalizzata a verificare la fattibilità applicativa di una soluzione innovativa e le relative condizioni di utilizzo in campo o in altro ambiente operativo.

– **Messa a punto dell'innovazione**

Attività mediante la quale una soluzione innovativa prodotta dalla ricerca scientifica o sviluppata in altro ambito è adattata, perfezionata o calibrata rispetto alle specifiche condizioni del contesto di riferimento al fine di renderla applicabile e pronta all'uso.

– **Collaudo dell'innovazione**

Attività diretta a verificare, in campo o in altro ambiente operativo, il funzionamento, l'efficacia e l'applicabilità di una soluzione innovativa già individuata o messa a punto, anche attraverso prove, test, validazioni o confronti con le condizioni ordinarie di utilizzo.

– **Attività dimostrative**



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



Attività finalizzate a mostrare, in condizioni pratiche, operative o rappresentative, il funzionamento, l'utilità e i risultati della soluzione innovativa oggetto del progetto.

– **Diffusione dell'innovazione, divulgazione e trasferimento dei risultati**

Attività finalizzate a rendere conoscibili, comprensibili e utilizzabili le conoscenze, le soluzioni e i risultati derivanti dal progetto, anche a favore di soggetti esterni al partenariato, al fine di favorirne la trasferibilità, la replicabilità e l'eventuale applicazione in contesti produttivi analoghi o complementari.

– **Output progettuali ed evidenze**

Elaborati, documenti, strumenti, materiali, contenuti, report, risultati intermedi o finali e ogni altra evidenza idonea a comprovare l'effettiva realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi progettuali.

– **Filiera produttiva e ambito trasversale di intervento**

Le filiere, i comparti produttivi e gli ambiti tematici o orizzontali individuati dalla Strategia regionale AKIS quali riferimenti per la lettura dei fabbisogni di conoscenza e innovazione del sistema agricolo, agroalimentare e forestale regionale, anche in relazione alle aree rurali interessate.

– **Costi diretti**

Costi direttamente collegati all'esecuzione dell'operazione, per i quali può essere dimostrato un nesso diretto con una specifica attività progettuale.

– **Costi indiretti**

Costi necessari per l'esecuzione dell'operazione che non sono o non possono essere collegati direttamente alla specifica operazione oppure che, pur essendo connessi alla sua attuazione, rappresentano spese accessorie che non contribuiscono direttamente al conseguimento dei relativi indicatori, risultati o obiettivi.

– **Costi diretti del personale**

Costi riferiti al personale del capofila e dei partner impiegato per la realizzazione delle attività progettuali, determinati secondo quanto previsto dal presente Avviso e dai relativi allegati.

– **Costi diversi dai costi diretti del personale**

Costi residui dell'operazione, comprendenti gli altri costi diretti e i costi indiretti diversi dai costi diretti del personale, determinati mediante applicazione del tasso forfettario previsto dal presente Avviso ai costi diretti del personale riconosciuti ammissibili.

Articolo 5 – Ambito territoriale e tempistiche di realizzazione dei progetti

5.1 Ambito territoriale

1. Il presente Avviso si applica all'intero territorio della Regione Umbria.
2. I progetti devono riguardare fabbisogni, filiere, comparti produttivi, ambiti tematici o contesti operativi riferibili al sistema agricolo, agroalimentare e forestale regionale e devono produrre ricadute dirette, prevalenti e verificabili nel territorio della Regione Umbria.
3. Gli eventi e/o le azioni di disseminazione, nonché le attività dimostrative, divulgative e di trasferimento dei risultati, possono essere localizzati in ambito regionale, nazionale o europeo, ove coerenti con la Scheda progetto, con il Piano di dimostrazione, divulgazione e trasferimento dei risultati e con la strategia di diffusione dell'innovazione.
4. La realizzazione di eventi e/o azioni di disseminazione al di fuori del territorio regionale non modifica l'ambito territoriale di riferimento dell'intervento, che resta ancorato ai fabbisogni, alle filiere, agli



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



ambiti tematici e alle ricadute attese per il sistema agricolo, agroalimentare e forestale della Regione Umbria.

5.2 Durata, avvio e conclusione dei progetti

1. I progetti devono avere una durata massima di 24 mesi, decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione del sostegno.
2. L'avvio delle attività può decorrere dalla data di rilascio informatico della domanda di sostegno, fermo restando quanto previsto dall'Articolo 10 in materia di eleggibilità e ammissibilità della spesa.
3. La durata del progetto e il relativo cronoprogramma devono essere coerenti con la natura dell'innovazione proposta, con le attività previste, con il ruolo dei partner e con il piano finanziario approvato.
4. Il progetto deve concludersi entro il termine indicato nel provvedimento di concessione del sostegno, fatte salve eventuali proroghe autorizzate.

Articolo 6 – Beneficiari e partenariato

6.1 Beneficiari

1. Il beneficiario del sostegno è il partenariato, formalmente costituito o da costituire, composto da soggetti pubblici e/o privati che cooperano alla realizzazione del progetto di innovazione, secondo quanto previsto dal presente Avviso.
2. Possono far parte del partenariato, in relazione alla natura e agli obiettivi del progetto, le seguenti tipologie di soggetti:
 - a) Imprese/operatori del settore agricolo, del settore forestale e della filiera agroalimentare (in forma singola e/o associata) con sede legale e/o operativa nella Regione Umbria;
 - b) altre imprese operanti nelle aree rurali della Regione Umbria, purché rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi del partenariato e coerenti con le attività progettuali assegnate;
 - c) Associazioni di produttori;
 - d) Organizzazioni interprofessionali;
 - e) Enti pubblici e/o imprese private operanti nel settore della ricerca;
 - f) altri soggetti pubblici e privati attivi nell'ambito dell'AKIS;
 - g) soggetti pubblici e/o privati proprietari e gestori di boschi e loro associazioni;
 - h) Enti strumentali, Agenzie e Società in house della Regione Umbria.
3. Ai fini della riconducibilità alla categoria di cui al comma 2, lettera a), rilevano la documentazione camerale, la partita IVA, l'oggetto sociale, lo statuto o atto costitutivo, il fascicolo aziendale ove pertinente, gli eventuali albi, elenchi o registri applicabili, nonché il ruolo effettivamente assunto dal soggetto nell'ambito del progetto. In particolare:
 - a) per settore agricolo si intendono le attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché la produzione di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del TFUE, con esclusione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Ai fini della riconducibilità del soggetto al settore agricolo rilevano l'iscrizione alla CCIAA, il possesso di partita IVA e, ove pertinente in relazione al ruolo assunto nel progetto, la disponibilità di un fascicolo aziendale validato dal quale risultino superfici agricole, allevamenti o altri beni produttivi coerenti con le attività progettuali assegnate;
 - b) per settore forestale si intendono le attività di selvicoltura, gestione, utilizzazione, difesa, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale, nonché le attività di prima trasformazione e commercializzazione non industriale dei prodotti legnosi e non legnosi del bosco e i servizi in ambito forestale e ambientale, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, con



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



particolare riferimento al d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34 e alla L.R. 19 novembre 2001, n. 28. Ai fini della riconducibilità del soggetto al settore forestale rilevano, in relazione alla tipologia di soggetto e al ruolo assunto nel progetto, la qualifica di proprietario, possessore o gestore di boschi o superfici forestali, ovvero, per gli operatori economici, l'iscrizione alla Camera di commercio territorialmente competente e l'eventuale iscrizione negli elenchi o albi previsti per le ditte boschive e le imprese forestali. In ogni caso, la partecipazione deve risultare coerente con attività progettuali effettivamente riferibili al settore forestale;

- c) per filiera agroalimentare si intendono i processi di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del TFUE. Per trasformazione e commercializzazione si intendono, in particolare, cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, macellazione, condizionamento, trasformazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti della filiera agroalimentare⁷.
4. Le imprese di cui al comma 2, lettera b), con sede legale e/o operativa nella Regione Umbria, sono ammissibili qualora la loro partecipazione risulti motivata in relazione agli obiettivi del progetto, alle attività previste e alle ricadute attese per il sistema agricolo, agroalimentare o forestale regionale ovvero per le aree rurali interessate. La mera localizzazione in area rurale non è sufficiente ai fini dell'ammissibilità⁸.
 5. Rientrano nella categoria di cui al comma 2, lettera c), esclusivamente le Organizzazioni di produttori (OP) e le Associazioni di organizzazioni di produttori (AOP) riconosciute ai sensi della normativa unionale e nazionale di settore applicabile, con sede legale e/o operativa nella Regione Umbria. Rientrano nella categoria di cui al comma 2, lettera d), le Organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi della normativa unionale e nazionale applicabile, con sede legale e/o operativa nella Regione Umbria. Il riconoscimento deve risultare, per entrambe le categorie, da idoneo provvedimento o da iscrizione in elenchi ufficiali dell'Amministrazione competente vigenti alla data di presentazione della domanda di sostegno.
 6. Rientrano nella categoria di cui al comma 2, lettera e), i soggetti la cui finalità, risultante da statuto, atto costitutivo, visura camerale o altra documentazione equivalente, consista nello svolgimento di attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale, sperimentazione, collaudo tecnico-scientifico, trasferimento tecnologico o diffusione di conoscenze derivanti da attività di ricerca⁹.
 7. Rientrano nella categoria di cui al comma 2, lettera f), a titolo esemplificativo, enti di formazione, soggetti erogatori di servizi specialistici, digitali, tecnici, dimostrativi, divulgativi o di trasferimento dell'innovazione, soggetti prestatori di consulenza, compresi i liberi professionisti iscritti a un albo, ordine o collegio professionale che preveda tra le relative competenze lo svolgimento di attività di consulenza, nonché altri soggetti attivi nei processi di produzione, condivisione, applicazione o

⁷ Il collegamento alla filiera agroalimentare deve risultare coerente con l'oggetto del progetto e con il ruolo effettivamente assunto dal soggetto interessato. Non sono sufficienti attività meramente accessorie, generiche o prive di connessione funzionale con i prodotti agricoli e agroalimentari oggetto dell'intervento.

⁸ Il riferimento alle aree rurali è da intendersi alle aree rurali individuate dal CSR Umbria 2023-2027, Capitolo 5 – Elementi comuni degli interventi, paragrafo "Aree rurali". Per quanto riguarda l'individuazione delle particelle eleggibili al sostegno ricadenti nei centri urbani di Perugia e Terni, si fa riferimento alla D.G.R. n. 11 del 10/01/2024 e al relativo Allegato A – "Aree rurali - Particelle eleggibili a sostegno dei centri urbani Perugia e Terni".

⁹ Qualora tali soggetti svolgano anche attività economiche, deve essere assicurata, ove pertinente, adeguata separazione contabile tra attività economiche e non economiche.



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



- diffusione della conoscenza e dell'innovazione. La partecipazione di tali soggetti deve risultare coerente con il ruolo assunto nel progetto e con le attività progettuali assegnate.
8. Rientrano nella categoria di cui al comma 2, lettera g), i soggetti pubblici o privati che siano proprietari di boschi ubicati nel territorio della Regione Umbria ovvero che dispongano degli stessi sulla base di un titolo giuridico idoneo secondo quanto previsto dalle Disposizioni comuni. Rientrano altresì le forme associative, consortili o comunque aggregate costituite tra tali soggetti, purché rappresentino proprietari o gestori di boschi ubicati nel territorio regionale e partecipino al progetto con un ruolo coerente, attivo e verificabile.
 9. Il partenariato deve essere formato da almeno due soggetti giuridici diversi, appartenenti ad almeno due differenti categorie tra quelle indicate al comma 2.
 10. È obbligatoria l'adesione e la partecipazione al partenariato di almeno un'impresa agricola o forestale riconducibile alle definizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), e dotata di un ruolo effettivo, specifico e verificabile nell'ambito del progetto.
 11. La disponibilità di superfici agricole e forestali deve sussistere qualora le attività progettuali assegnate al partner ne presuppongano l'utilizzo e deve risultare da idoneo titolo giuridico, secondo quanto previsto dalle Disposizioni comuni e dal presente Avviso.
 12. La partecipazione al partenariato deve essere coerente con la natura giuridica, le competenze, le attività assegnate e il contributo effettivo del soggetto alla realizzazione del progetto. La mera riconducibilità formale a una delle categorie di cui al comma 2 non è sufficiente ai fini dell'ammissibilità se non accompagnata da un ruolo effettivo, specifico e verificabile nell'ambito del progetto.

6.2 Forme di partenariato e costituzione

1. Il partenariato può essere già formalmente costituito alla data di presentazione della domanda di sostegno ovvero può impegnarsi a costituirsi successivamente, secondo quanto previsto dal presente Avviso.
2. Il partenariato deve assumere una forma giuridico-organizzativa idonea a garantire la regolazione dei rapporti tra i soggetti partecipanti, l'individuazione del soggetto capofila/referente e, ove necessario in relazione alla forma prescelta, il conferimento al capofila dei poteri di rappresentanza necessari all'attuazione del progetto. A tal fine, il partenariato può assumere una delle seguenti forme:
 - a) associazione temporanea di scopo – ATS;
 - b) associazione temporanea di imprese – ATI;
 - c) raggruppamento temporaneo di imprese – RTI;
 - d) rete di imprese;
 - e) altra forma associativa già costituita, dotata di autonoma soggettività giuridica, ove idonea a garantire la regolazione dei rapporti tra i soggetti partecipanti, l'individuazione del soggetto referente/capofila e il rispetto delle condizioni previste dal presente Avviso.
3. Nel caso in cui il partenariato assuma una forma associativa già costituita e dotata di autonoma soggettività giuridica, la partecipazione al progetto deve risultare da idonea deliberazione o atto dell'organo competente. Ai fini della verifica dei requisiti minimi del partenariato e dell'attribuzione dei punteggi, la mera appartenenza alla compagine del soggetto partecipante non è sufficiente, ove non accompagnata dall'espressa individuazione dei soggetti coinvolti e da un ruolo effettivo, specifico e verificabile nel progetto.
4. In caso di partenariato non ancora costituito alla data di presentazione della domanda di sostegno, la domanda deve essere corredata da una dichiarazione di partenariato, sottoscritta dai soggetti partecipanti, contenente l'impegno alla costituzione del partenariato nella forma prescelta,



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



- l'individuazione del soggetto capofila e l'impegno a conferirgli i poteri di rappresentanza necessari all'attuazione del progetto.
5. Il partenariato non ancora costituito o formalizzato alla data di presentazione della domanda deve trasmettere l'atto di costituzione entro 60 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione del sostegno, a pena di decadenza dal sostegno concesso.
 6. Il capofila assicura, secondo le procedure previste dall'Organismo pagatore AGEA, il collegamento informatico dei soggetti partecipanti al partenariato mediante la definizione dei legami associativi nel proprio fascicolo aziendale elettronico. I legami associativi devono risultare coerenti con la composizione del partenariato e con l'atto di costituzione o formalizzazione ovvero con l'accordo sottoscritto tra i soggetti partecipanti. Per i partenariati da costituire o formalizzare successivamente alla concessione del sostegno, l'adempimento è effettuato entro il termine di cui al comma 5.
 7. Ai fini della corretta gestione della domanda nel sistema SIAN e della validazione dei legami associativi del partenariato, ciascun partner deve disporre di un fascicolo aziendale elettronico costituito, aggiornato e validato secondo le procedure AGEA/SIAN. Tale obbligo si applica a tutti i soggetti che partecipano al progetto in qualità di partner, ivi inclusi i consulenti liberi professionisti.
 8. Per le forme di cui al comma 2, lettere a), b) e c), l'atto di costituzione o formalizzazione del partenariato è stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, ove richiesto dalla forma prescelta o necessario ai fini del conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza al capofila.
 9. Per le reti di imprese restano ferme le modalità di redazione, autenticazione e iscrizione previste dalla normativa vigente; il contratto di rete deve comunque assicurare l'individuazione del capofila e il conferimento di idonei poteri di rappresentanza e coordinamento ai fini dell'attuazione del progetto.
 10. L'atto di costituzione o formalizzazione deve individuare almeno:
 - a) i soggetti componenti il partenariato;
 - b) il soggetto Capofila e il relativo mandato collettivo speciale con rappresentanza, ovvero gli idonei poteri di rappresentanza e coordinamento, in relazione alla forma giuridico-organizzativa prescelta;
 - c) l'oggetto e le finalità della cooperazione;
 - d) il progetto di innovazione e l'intervento (SRG08) cui il partenariato è riferito;
 - e) il ruolo, le attività assegnate e le correlate responsabilità operative di ciascun partner;
 - f) la ripartizione del piano finanziario tra i partner;
 - g) le modalità di gestione, utilizzo e valorizzazione dei risultati progettuali e del know-how generato, acquisito o condiviso nell'ambito del progetto, compresi, ove pertinenti, gli eventuali profili relativi alla proprietà intellettuale, alla riservatezza e alla diffusione dei risultati, nel rispetto delle finalità dell'intervento e degli obblighi di trasferimento e divulgazione previsti dal presente Avviso.
 11. Il partenariato adotta un regolamento interno, secondo lo schema di cui all'Allegato E, per disciplinare gli aspetti organizzativi e operativi, in particolare:
 - a) la composizione del partenariato, i ruoli dei partner, le attività assegnate, i referenti operativi e le responsabilità del capofila e dei partner;
 - b) le modalità di coordinamento interno, partecipazione, interazione e circolazione delle informazioni tra i partner, nonché di monitoraggio dell'avanzamento fisico, tecnico e finanziario del progetto;
 - c) le modalità di tracciabilità degli incontri, dei confronti, delle decisioni rilevanti, delle eventuali criticità emerse e delle azioni correttive individuate;



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



- d) le modalità di realizzazione delle attività progettuali e di produzione, conservazione e messa a disposizione degli output e delle evidenze progettuali;
 - e) la gestione finanziaria interna, la ripartizione delle risorse tra i partner, la regolazione dei rapporti economici interni e la gestione delle eventuali conseguenze derivanti da riduzioni, esclusioni, revoche, recuperi o inadempimenti imputabili a uno o più partner;
 - f) le modalità di gestione di varianti, modifiche, criticità, inadempimenti, recesso, sostituzione o subentro dei partner, nel rispetto del presente Avviso e del progetto approvato;
 - g) le misure per la prevenzione, individuazione e gestione di eventuali conflitti di interesse e incompatibilità;
 - h) le modalità di comunicazione, disseminazione e trasferimento dei risultati, nonché di gestione, utilizzo, valorizzazione e diffusione dei risultati progettuali, compresi gli eventuali profili relativi alla proprietà intellettuale, alla riservatezza e al trattamento dei dati, ove pertinenti;
 - i) le modalità di conservazione della documentazione progettuale e di collaborazione ai controlli, nonché le disposizioni relative alla durata, alla modifica e alla sottoscrizione del regolamento interno.
12. L'atto di costituzione o formalizzazione del partenariato non può contenere disposizioni in contrasto con il presente Avviso, con il provvedimento di concessione, con il progetto approvato, con le disposizioni dell'Organismo pagatore AGEA e con la normativa applicabile.

6.3 Capofila

1. Il partenariato individua un capofila tra i soggetti che lo compongono.
2. Il ruolo di capofila può essere assunto esclusivamente da un soggetto rientrante nella categoria di cui all'Articolo 6, paragrafo 6.1, comma 2, lettera a), al fine di assicurare che la rappresentanza e il coordinamento dell'operazione siano affidati a soggetti che operano direttamente nella filiera agricola, forestale o agroalimentare interessata dall'innovazione.
3. Il capofila è il referente unico nei confronti della Regione Umbria e dell'Organismo pagatore AGEA ai fini dell'attuazione del progetto ed è legittimato ad agire in nome e per conto del partenariato.
4. Il capofila presenta la domanda di sostegno e le domande di pagamento in nome e per conto del partenariato, secondo le modalità previste dal presente Avviso, dalle Disposizioni comuni e dalle procedure dell'Organismo pagatore AGEA.
5. Il capofila deve assicurare adeguata capacità amministrativa, organizzativa e gestionale per il coordinamento del partenariato, la gestione dei rapporti con la Regione Umbria e con l'Organismo pagatore AGEA e l'attuazione del progetto approvato.
6. Ai fini della presentazione della domanda di sostegno sul portale SIAN, il capofila deve disporre del fascicolo aziendale elettronico costituito e validato, secondo quanto previsto dalle Disposizioni comuni.

6.4 Partner

1. I partner partecipano alla realizzazione del progetto secondo il ruolo, le attività, le responsabilità, gli impegni e il budget indicati nella domanda di sostegno, nella Scheda progetto, nel piano finanziario e nella documentazione di partenariato.
2. Ciascun partner deve contribuire in modo effettivo, specifico e verificabile all'attuazione del progetto, mediante attività coerenti con la propria natura giuridica, con le competenze possedute e con le finalità dell'intervento SRG08.
3. L'eventuale partecipazione di un partner senza imputazione diretta di spese deve essere prevista e motivata nella domanda di sostegno e nella Scheda progetto, ferma restando la necessità di dimostrarne



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



il contributo effettivo alla realizzazione delle attività e, ove pertinente, al conseguimento degli output, alla diffusione o alla trasferibilità dei risultati.

4. La partecipazione al partenariato non può consistere nella mera adesione formale, nella sola titolarità di beni, superfici o strutture, né nella semplice messa a disposizione degli stessi, ove non accompagnata da un contributo operativo coerente con le attività progettuali, gli output e i risultati attesi.

6.5 Soggetti esterni al partenariato

1. Per la realizzazione di specifiche attività progettuali, il partenariato può avvalersi di soggetti esterni, nei limiti e secondo le modalità previste dal presente Avviso.
2. Il ricorso a soggetti esterni deve essere previsto e motivato nella domanda di sostegno e nella Scheda progetto e deve risultare funzionale, accessorio e coerente rispetto alle attività progettuali approvate.
3. I costi relativi alle prestazioni rese da soggetti esterni sono ricompresi nella quota forfettaria di cui all'Articolo 11.2 e non costituiscono oggetto di rendicontazione analitica, fermo restando l'obbligo di dimostrare la realizzazione delle attività, degli output e delle evidenze progettuali previste.
4. Non è ammesso il ricorso a soggetti esterni al fine di eludere il ruolo attivo dei partner o di trasferire all'esterno attività che, per natura, responsabilità o rilevanza progettuale, devono essere svolte dal partenariato.

6.6 Numero di domande di sostegno e limiti di partecipazione

1. Ciascun partenariato può presentare una sola domanda di sostegno a valere sul presente Avviso.
2. Il medesimo soggetto può assumere il ruolo di capofila in una sola domanda di sostegno a valere sul presente Avviso.
3. In caso di superamento del limite di cui al comma 2, è considerata ammissibile, sotto tale profilo, la sola domanda di sostegno nella quale il medesimo soggetto assume il ruolo di capofila rilasciata per prima in ordine cronologico sul portale SIAN¹⁰. Ogni ulteriore domanda di sostegno rilasciata successivamente in cui lo stesso soggetto figuri come capofila è dichiarata inammissibile.
4. Resta fermo che la partecipazione a più domande di sostegno deve essere coerente con la capacità tecnica, organizzativa e gestionale del soggetto partecipante e con l'effettivo ruolo assunto in ciascun partenariato.

Articolo 7 – Condizioni di ammissibilità

7.1 Condizioni generali di ammissibilità

1. Ai fini dell'ammissibilità al sostegno, la domanda deve rispettare le condizioni previste dal presente Avviso e dalle Disposizioni comuni, ove pertinenti e compatibili con la natura dell'intervento SRG08.
2. Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità comporta l'inammissibilità della domanda di sostegno, fatte salve le possibilità di regolarizzazione o integrazione documentale nei limiti previsti dalle Disposizioni comuni.
3. Le condizioni di ammissibilità devono sussistere alla data di presentazione della domanda di sostegno e permanere per tutta la durata dell'operazione, salvo quanto espressamente previsto dal presente Avviso per la costituzione o formalizzazione del partenariato e per le altre condizioni soggette a verifica successiva.

¹⁰ Il riferimento all'ordine cronologico di rilascio è determinato e verificato univocamente sulla base del numero di protocollo progressivo e della data attestati dalla ricevuta telematica di rilascio definitivo emessa dal portale SIAN.



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



7.2 Condizioni relative al capofila, ai partner e al partenariato

1. Il beneficiario deve essere costituito da un partenariato conforme a quanto previsto dall'Articolo 6 del presente Avviso.
2. Il capofila deve disporre del fascicolo aziendale elettronico costituito e validato ai fini della presentazione della domanda di sostegno e della gestione dell'operazione sul portale SIAN, secondo quanto previsto dalle Disposizioni comuni e dalle procedure dell'Organismo pagatore AGEA.
3. Ciascun partner deve assumere un ruolo effettivo, specifico e verificabile nella realizzazione del progetto, coerente con la propria natura giuridica, con le competenze possedute, con le attività assegnate e con la documentazione di partenariato. Non sono ammissibili partenariati nei quali la partecipazione di uno o più partner risulti meramente formale o non adeguatamente collegata alle attività progettuali, agli output e ai risultati attesi.
4. I soggetti del partenariato che imputano costi al progetto o ai quali è attribuita una quota finanziaria del contributo, inclusa la quota forfettaria, devono risultare, alla data di presentazione della domanda di sostegno e per tutta la durata dell'operazione, in regola, ove dovuto, con gli obblighi sociali, previdenziali, contributivi e assicurativi applicabili¹¹.
5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e s.m.i., le imprese del partenariato destinatarie di aiuto, ove soggette, devono aver adempiuto all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofici sui beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, entro i termini di legge applicabili in ragione della dimensione aziendale e del settore di appartenenza. Il requisito deve sussistere alla data di presentazione della domanda di sostegno e in occasione dell'erogazione del contributo.
6. Per i soggetti qualificabili come imprese e nei limiti in cui rilevi l'applicazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, devono sussistere le condizioni soggettive previste dalla normativa unionale e nazionale applicabile, con particolare riferimento all'assenza di cause ostative alla concessione del sostegno, di ordini di recupero pendenti per aiuti illegali o incompatibili e, ove previsto, della condizione di impresa in difficoltà.

7.3 Condizioni relative al progetto

1. Il progetto deve contribuire all'Obiettivo trasversale di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2021/2115 e ad almeno uno degli Obiettivi Specifici individuati dal presente Avviso all'Articolo 2, paragrafo 2.3.
2. Il progetto deve configurare una nuova attività di cooperazione riferita all'intervento SRG08, ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2021/2115. Nel caso di partenariati già costituiti alla data di presentazione della domanda di sostegno, tale attività deve risultare distinta dall'ordinaria attività del partenariato e coerente con le finalità dell'intervento.
3. Il progetto deve riguardare una o più innovazioni prodotte dalla ricerca scientifica o sviluppate in altro ambito, secondo il modello interattivo dell'innovazione, e prevederne lo sviluppo, la messa a punto, il collaudo, l'adattamento e/o la verifica applicativa e la diffusione, anche con riferimento al loro esito in determinate condizioni di territorio e di clima.
4. Il progetto deve essere basato su temi di interesse per le filiere e/o le aree regionali agricole, agroalimentari e forestali e deve mantenere un collegamento diretto, prevalente e verificabile con il sistema agricolo, agroalimentare o forestale regionale.

¹¹ Il mancato possesso della regolarità comporta la non ammissibilità dei relativi costi, ferma restando la valutazione dell'ammissibilità complessiva della domanda qualora tali costi risultino essenziali per la realizzazione del progetto, per il mantenimento dei requisiti del partenariato o per il rispetto delle condizioni previste dal presente Avviso.



Cofinanziato
dall'Unione europea



5. Il progetto deve essere corredato dalla Scheda progetto, dal piano finanziario e dal prospetto dei costi diretti del personale, redatti secondo i modelli allegati al presente Avviso, in modo idoneo a consentire la verifica della coerenza tra innovazione proposta, fabbisogno individuato, attività previste, ruolo dei partner, durata del progetto, output, risultati attesi e modalità di diffusione delle informazioni e dei risultati.
6. Il progetto deve individuare un referente tecnico-scientifico, scelto nell'ambito del partenariato, con compiti di raccordo e coordinamento tecnico-scientifico delle attività di messa a punto, collaudo, adattamento e verifica applicativa dell'innovazione. Il referente tecnico-scientifico è indicato nella Scheda progetto e nelle relazioni tecniche presentate in sede di domanda di pagamento.
7. La spesa ammissibile richiesta non può essere inferiore all'importo minimo previsto dal presente Avviso. Qualora, a seguito dell'istruttoria, la spesa ritenuta ammissibile risulti inferiore a tale importo minimo, la domanda di sostegno è dichiarata inammissibile, mentre l'eventuale quota eccedente l'importo massimo non verrà ammessa a contributo.
8. Il progetto deve conseguire il punteggio complessivo minimo e la soglia minima prevista per il parametro/indicatore 2.1.1, secondo quanto stabilito dall'Articolo 9.

Articolo 8 – Tipologie di attività ammissibili e attività non ammissibili

8.1 Azioni pilota e attività di collaudo dell'innovazione

1. Sono ammissibili le azioni pilota e le attività di collaudo, messa a punto, adattamento e verifica applicativa dell'innovazione proposta.
2. Le attività di cui al comma 1 possono riguardare innovazioni prodotte dalla ricerca scientifica o sviluppate in altro ambito, anche basate su pratiche nuove o su pratiche tradizionali applicate in un nuovo contesto territoriale e ambientale.
3. Rientrano tra le attività di cui al presente paragrafo, a titolo esemplificativo:
 - a) attività tecnico-scientifiche, sperimentali, operative e applicative connesse all'innovazione proposta;
 - b) prove, test, verifiche, validazioni, confronti tecnici e attività in campo, in azienda, in laboratorio, in ambiente operativo o in altro contesto rappresentativo;
 - c) campi sperimentali, campi prova e ulteriori attività di collaudo rilevanti per le imprese e per i destinatari dell'innovazione;
 - d) adattamento, configurazione, integrazione o verifica di prototipi, strumenti, tecnologie, processi, pratiche, modelli, servizi o soluzioni innovative;
 - e) raccolta, elaborazione, analisi e interpretazione di dati, informazioni e risultati connessi alle attività di messa a punto, collaudo, adattamento o verifica applicativa dell'innovazione;
 - f) predisposizione di output tecnici, relazioni, report, elaborati e materiali funzionali alla rappresentazione delle attività svolte e dei risultati conseguiti.

8.2 Attività dimostrative, divulgative e di trasferimento dei risultati

1. Sono ammissibili le attività dimostrative, divulgative e di trasferimento finalizzate alla diffusione delle informazioni, delle conoscenze, delle soluzioni e dei risultati derivanti dal progetto.
2. Rientrano tra le attività di cui al presente paragrafo, a titolo esemplificativo:
 - a) giornate dimostrative, visite in campo o in azienda, campi dimostrativi e prove dimostrative;
 - b) incontri tecnici, workshop, seminari, webinar, laboratori e momenti di confronto tecnico;
 - c) attività di confronto con imprese, operatori, consulenti, enti di ricerca, soggetti della formazione e altri attori dell'AKIS;



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



- d) predisposizione e diffusione di schede tecniche, report divulgativi, materiali informativi, contenuti digitali, video-sintesi e altri strumenti tecnico-divulgativi;
- e) attività finalizzate a favorire la conoscibilità, la trasferibilità e la potenziale replicabilità dei risultati.

8.3 Attività di gestione e coordinamento del progetto

1. Sono ammissibili le attività di gestione e coordinamento tecnico, organizzativo e gestionale del progetto, purché direttamente funzionali alla realizzazione delle attività progettuali.
2. Rientrano tra le attività di cui al presente paragrafo, a titolo esemplificativo:
 - f) coordinamento tecnico, organizzativo e gestionale del progetto;
 - g) raccordo operativo tra capofila e partner;
 - h) organizzazione delle attività del partenariato;
 - i) monitoraggio tecnico dell'avanzamento delle attività progettuali;
 - j) raccolta, organizzazione ed elaborazione delle informazioni necessarie alla realizzazione delle attività progettuali.

8.4 Attività non ammissibili

1. Non sono ammissibili attività prive di collegamento diretto con l'innovazione proposta, con il/i fabbisogno/i individuato/i o con le finalità dell'intervento SRG08.
2. Non sono ammissibili, in particolare:
 - a) investimenti, acquisti o attività non funzionali alla realizzazione del progetto;
 - b) studi generici, analisi preliminari, indagini o attività conoscitive non direttamente collegate alla messa a punto, al collaudo, all'adattamento o alla verifica applicativa dell'innovazione proposta;
 - c) attività di ricerca di base, studi teorici, ricognizioni bibliografiche o attività conoscitive preliminari aventi carattere generale, non direttamente finalizzati alla messa a punto, al collaudo, all'adattamento o alla verifica applicativa di innovazioni già individuate nel contesto operativo di riferimento;
 - d) attività di consulenza, assistenza tecnica, formazione o informazione autonome, non collegate alla realizzazione del progetto o alla diffusione e al trasferimento dei risultati;
 - e) attività meramente promozionali, pubblicitarie, commerciali o di marketing aziendale, nonché attività divulgative o dimostrative prive di prevalente carattere tecnico-divulgativo;
 - f) attività finalizzate alla mera introduzione commerciale ordinaria di prodotti, processi, pratiche, servizi o soluzioni già disponibili e non oggetto di messa a punto, collaudo, adattamento o verifica applicativa;
 - g) attività che determinino duplicazione di interventi, costi o finanziamenti già sostenuti da altre fonti pubbliche.
3. Non sono altresì ammissibili attività che, pur formalmente riconducibili alle tipologie di cui ai paragrafi 8.1, 8.2 e 8.3, risultino prive di effettiva coerenza con l'innovazione proposta, con il/i fabbisogno/i individuato/i o con il ruolo attribuito ai partner.



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



Articolo 9 – Criteri di selezione

9.1 Criteri applicabili e soglie minime

1. Ai fini della formazione della graduatoria, le domande di sostegno risultate ricevibili e ammissibili sono valutate sulla base dei criteri di selezione applicabili all'intervento SRG08¹².
2. Ai fini della valutazione delle domande di sostegno si applicano i criteri di selezione riportati nella seguente tabella:

Principi di selezione	Criteri / Sottocriteri	Parametri / indicatori	Punti
1. CARATTERISTICHE SOGGETTIVE DEL PARTENARIATO (Max 20 punti)	1.1 - Tipologia di soggetti coinvolti nel partenariato	1.1.1) Due punti per ognuna delle seguenti tipologie presenti nel partenariato funzionali e con ruolo attivo nel progetto: · aziende agricole; · imprese di trasformazione e/o commercializzazione; · enti di ricerca; · consulenti e società di consulenza; · altre tipologie.	Max 10 pt
	1.2 - Grado di coinvolgimento delle imprese agricole	1.2.1) Due punti per ogni azienda agricola presente nel partenariato, oltre il minimo richiesto e con ruolo attivo nel progetto, fino a un massimo di 10 punti.	Max 10 pt
2. CARATTERISTICHE QUALITATIVE DEL PROGETTO (Max 35 punti)	2.1 - Valutazione qualitativa del progetto	2.1.1) Il progetto verrà valutato sulla base di criteri concernenti: la coerenza tra fabbisogni, obiettivi, azioni e risultati, il dettaglio del piano di lavoro, la descrizione delle azioni progettuali, la descrizione tecnico scientifica delle innovazioni proposte, gli indicatori di risultato attesi, le modalità di replicazione delle innovazioni. Max 30pt (Min. 18 pt)	Coerenza tra fabbisogni, obiettivi, azioni e risultati attesi (max 6 pt)
			Dettaglio del piano di lavoro (max 4 pt)
			Descrizione delle azioni progettuali (max 4 pt)
			Descrizione tecnico- scientifica delle innovazioni proposte (max 7 pt)
			Indicatori di risultato attesi (max 4 pt)
			Modalità di replicazione delle innovazioni (max 5 pt)
3. QUALITÀ DELL'AZIONE DI DISSEMINAZIONE E DIVULGAZIONE DEI	3.1 - Ambito territoriale	2.1.2) Proposte che valorizzino/sviluppino i risultati di progetti finanziati nella programmazione 2014-2022.	5 pt
		3.1.1) Localizzazione degli eventi e/o delle azioni di disseminazione. (cumulabile), fino a un massimo di 6 punti	Regionale 1 pt Nazionale 2 pt Europea 3 pt

¹² Criteri adottati dalla Regione Umbria nell'ambito del Testo coordinato dei criteri di selezione degli interventi del CSR Umbria 2023-2027, approvato con DGR n. 665 del 10/07/2024, tenendo conto delle modifiche ai criteri relativi all'intervento SRG08 approvate dal Comitato di Monitoraggio del CSR Umbria 2023-2027 nelle sedute del 23/04/2026 e del 26/06/2026.



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



RISULTATI (Max 15 punti)	3.2 - Canali di divulgazione utilizzati	3.2.1) Categorie di strumenti utilizzati per la divulgazione, fino a un massimo di 9 punti: · convegni, seminari e workshop; · azioni dimostrative, quali prove in campo, collaudi ed esercitazioni in azienda o in altri siti. · materiale divulgativo; · divulgazione web.	Azioni dimostrative, quali prove in campo, collaudi ed esercitazioni, in azienda o altri siti dimostrativi (6 pt) ; Convegni, seminari, workshop (1,5 pt) ; Materiale divulgativo, divulgazione web e altri strumenti di comunicazione (1,5 pt) .
4. RISPONDEZZA ALLE PRIORITÀ DI INTERVENTO (OS) CHE SARANNO UTILIZZATE NEI BANDI (Max 10 punti)	4.1 - Grado di corrispondenza tra innovazione proposta e Obiettivi Specifici (OS)	4.1.1) Grado di corrispondenza tra innovazione proposta e Obiettivi Specifici (OS) che saranno definiti dal bando	Max 10 pt
5. RICADUTE DEL PROGETTO IN TERMINI DI FASI DELLA FILIERA COINVOLTA (Max 15 punti)	5.1 - Fasi della filiera coinvolte dalle innovazioni proposte	5.1.1) Tre punti per ognuna delle seguenti fasi della filiera in cui viene introdotta un'innovazione: · produzione primaria; · prima lavorazione; · conservazione e stoccaggio; · trasformazione; · commercializzazione.	Max 15 pt

- Il punteggio massimo attribuibile è pari a 95 punti.
- Sono finanziabili esclusivamente le domande che conseguono:
 - un punteggio minimo complessivo pari ad almeno 30 punti;
 - un punteggio minimo pari ad almeno 18 punti nell'ambito del parametro/indicatore 2.1.1, relativo alle caratteristiche qualitative del progetto.
- La valutazione dei criteri di selezione è effettuata da apposito Comitato di valutazione individuato dal Servizio competente. Con riferimento al parametro/indicatore 2.1.2, la verifica istruttoria circa la valorizzazione/sviluppo di risultati di progetti finanziati nella programmazione 2014-2022 è effettuata d'ufficio dalla Struttura regionale responsabile dell'intervento; i relativi esiti sono messi a disposizione del Comitato ai fini dell'attribuzione del punteggio. Il Comitato attribuisce i punteggi sulla base degli elementi risultanti dalla domanda di sostegno, dalla Scheda progetto e dalla documentazione progettuale allegata, nel rispetto dei criteri di selezione applicabili.
- I punteggi sono attribuiti esclusivamente sulla base degli elementi dichiarati e documentati nella domanda di sostegno e nella documentazione allegata. Nell'ambito dell'istruttoria non possono essere attribuiti punteggi non richiesti o non desumibili dalla documentazione presentata e il punteggio complessivo non può in nessun caso aumentare rispetto a quanto richiesto in domanda.

9.2 Precisioni applicative su specifici parametri/indicatori

- Ai fini del parametro/indicatore 1.1.1, le tipologie di soggetti previste dal criterio sono valorizzate una sola volta per ciascuna tipologia, nel limite massimo previsto dalla tabella dei criteri di selezione.
- Ai fini del parametro/indicatore 1.2.1, per azienda agricola si intende il soggetto riconducibile alla categoria di cui all'Articolo 6, paragrafo 6.1, comma 2, lettera a), che svolge attività rientranti nel settore agricolo secondo la definizione di cui al comma 3, lettera a), del medesimo paragrafo. Sono valorizzate esclusivamente le imprese agricole presenti nel partenariato oltre il requisito minimo richiesto.
- Ai fini dell'attribuzione dei punteggi relativi ai parametri/indicatori 1.1.1 e 1.2.1, sono valorizzati esclusivamente i soggetti componenti del partenariato che assumono un ruolo attivo, funzionale e



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



- verificabile nella realizzazione del progetto. Non rilevano la mera partecipazione formale al partenariato, la sola titolarità o disponibilità di beni, superfici o strutture, né la semplice messa a disposizione degli stessi, ove non accompagnate da un contributo operativo coerente con il progetto.
4. Il ruolo attivo, funzionale e verificabile deve risultare dalla domanda di sostegno, dalla Scheda progetto e dalla documentazione progettuale approvata, con riferimento alle attività assegnate, alle competenze apportate, alle responsabilità assunte e al contributo operativo alla realizzazione del progetto, agli output, ai risultati attesi e, ove pertinente, alle attività di diffusione o trasferimento dell'innovazione.
 5. Il parametro/indicatore 2.1.1 è valutato nel limite massimo di 30 punti, con soglia minima di 18 punti, sulla base degli elementi previsti dal criterio approvato. Il punteggio è attribuito mediante distinta valorizzazione degli elementi di valutazione di seguito indicati, secondo la ripartizione riportata nella tabella di cui al paragrafo 9.1. Gli elementi valutati sono i seguenti:
 - a) coerenza tra fabbisogni, obiettivi, azioni e risultati attesi;
 - b) dettaglio del piano di lavoro;
 - c) descrizione delle azioni progettuali;
 - d) descrizione tecnico-scientifica delle innovazioni proposte;
 - e) indicatori di risultato attesi;
 - f) modalità di replicazione delle innovazioni.
 6. Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al parametro/indicatore 4.1.1, la corrispondenza tra innovazione proposta e Obiettivi Specifici individuati dal presente Avviso è valutata sulla base della pertinenza e verificabilità della corrispondenza tra l'innovazione, l'Obiettivo Specifico prevalente e gli eventuali Obiettivi Specifici secondari indicati nella Scheda progetto, secondo i criteri di selezione riportati nella tabella di cui al paragrafo 9.1.
 7. Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al parametro/indicatore 5.1.1, l'innovazione si considera introdotta in una fase della filiera solo quando il progetto prevede, per tale fase, una concreta applicazione, verifica, messa a punto, adattamento o validazione della soluzione proposta, risultante dalle attività progettuali, dagli output attesi e dai risultati previsti. Non è sufficiente che la fase della filiera sia solo indirettamente interessata dall'innovazione o richiamata in termini generali. Nel caso di innovazioni trasversali, il punteggio è attribuito esclusivamente per le fasi della filiera nelle quali l'introduzione dell'innovazione sia specificamente dimostrata. La mera indicazione nominale di una fase della filiera non comporta l'attribuzione del punteggio.

9.3 Formazione della graduatoria e casi di parità

1. Le domande ammissibili sono ordinate in graduatoria in ordine decrescente, secondo il punteggio complessivo conseguito.
2. Il sostegno è accordato alle domande ammissibili utilmente collocate in graduatoria, nei limiti della dotazione finanziaria disponibile.
3. In caso di parità di punteggio complessivo, è data priorità alla domanda che ha ottenuto il punteggio più elevato nell'ambito del sottocriterio 3.2 *“Canali di divulgazione utilizzati”*. In caso di ulteriore parità, è data priorità alla domanda che ha ottenuto il punteggio più elevato nell'ambito del sottocriterio 1.2 *“Grado di coinvolgimento delle aziende agricole”*.
4. In caso di ulteriore parità, è data priorità alla domanda rilasciata per prima in ordine cronologico sul portale SIAN¹³.



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



Articolo 10 – Costi ammissibili e forme di sovvenzione

10.1 Eleggibilità della spesa

1. Sono eleggibili le spese sostenute a decorrere dalla data di rilascio informatico della domanda di sostegno sul portale SIAN¹³.
2. In deroga al comma 1, sono eleggibili le spese propedeutiche strettamente funzionali alla predisposizione del progetto, se sostenute a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e fino alla data di rilascio informatico della domanda di sostegno.
3. L'eleggibilità delle spese sostenute prima della concessione del sostegno resta subordinata all'esito positivo dell'istruttoria, alla concessione del sostegno e alle verifiche previste dal presente Avviso.
4. Le spese sono ammissibili se sostenute entro il termine di conclusione del progetto indicato nel provvedimento di concessione, come eventualmente prorogato secondo quanto previsto dal presente Avviso.

10.2 Principi generali di ammissibilità della spesa

1. Le spese, per essere ammissibili, devono:
 - a) essere imputabili all'operazione finanziata, e deve sussistere una diretta relazione tra le spese sostenute, le attività svolte e gli obiettivi previsti;
 - b) essere pertinenti rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione;
 - c) essere congrue rispetto all'operazione ammissibile e comportare costi commisurati alla dimensione dell'operazione stessa;
 - d) essere necessarie per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione.
2. Nel rispetto delle tipologie di attività ammissibili e non ammissibili di cui all'Articolo 8, sono ammessi al sostegno i costi di ogni azione pertinente intesa a sviluppare, collaudare, adattare e diffondere l'innovazione, nonché lo scambio e la diffusione di conoscenze e informazioni, ivi comprese le spese di progettazione, coordinamento e realizzazione dell'operazione e gli investimenti ad essa correlati, ove pertinenti, necessari e direttamente funzionali alla realizzazione del progetto approvato.

10.3 Categorie di costo ammissibili

1. Le categorie di costo ammissibili sono le seguenti:
 - a) costi diretti di esercizio della cooperazione;
 - b) costi amministrativi e legali per la costituzione del partenariato;
 - c) costi diretti specifici del progetto di innovazione e necessari alla sua implementazione;
 - d) costi per le attività di divulgazione;
 - e) costi indiretti.
2. Ai fini del presente Avviso, le categorie di costo di cui al comma 1 sono ricondotte alle seguenti macrovoci:
 - a) **costi diretti del personale**, riferiti al personale del capofila e dei partner impiegato per la realizzazione delle attività progettuali;
 - b) **costi diversi dai costi diretti del personale**, riferiti ai costi residui dell'operazione diversi dal personale.

¹³ Ai fini del rispetto dei termini di presentazione, fa fede la data di rilascio informatico della domanda firmata tramite OTP sul portale SIAN, come risultante dalla ricevuta generata dal sistema.



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



3. I costi riconducibili alle categorie di cui al comma 2 sono ammissibili secondo le condizioni, i limiti e le modalità di determinazione previsti dall'Articolo 11.
4. Rientrano tra i costi diretti del personale, ove direttamente riferibili alle attività progettuali e imputati secondo quanto previsto dall'Articolo 11:
 - a) i costi del personale dipendente del capofila e dei partner, impiegato nella realizzazione del progetto;
 - b) i costi del personale non in organico, specificamente contrattualizzato dal capofila o dai partner per lo svolgimento di attività progettuali;
 - c) i costi del personale riferito ai titolari agricoli, limitatamente alle imprese agricole rientranti nella categoria di cui all'Articolo 6, paragrafo 6.1, comma 2, lettera a);
 - d) i costi riferiti ad attività di consulenza tecnico-specialistica rese direttamente da consulenti qualificati del partner, compresi i liberi professionisti partner e il personale in organico di soggetti prestatori di consulenza partner.
5. Rientrano tra i costi diversi dai costi diretti del personale, ove pertinenti, necessari e funzionali alla realizzazione del progetto:
 - a) costi amministrativi, legali, notarili e di registrazione connessi alla costituzione o formalizzazione del partenariato;
 - b) costi per servizi di assistenza tecnica, consulenze, analisi, prove, test, campionamenti, elaborazioni, verifiche, validazioni e altre attività tecnico-scientifiche necessarie alla messa a punto, al collaudo, all'adattamento o alla verifica applicativa dell'innovazione;
 - c) costi per materiali, beni di consumo, componenti, semilavorati e altri beni o servizi d'uso direttamente necessari alla realizzazione delle attività progettuali, anche ai fini della realizzazione, adattamento, assemblaggio o funzionamento di prototipi, impianti pilota o soluzioni sperimentali, la cui funzione si esaurisce con l'utilizzo nell'ambito del progetto;
 - d) costi per noleggio, utilizzo, adeguamento o acquisizione di beni, attrezzature, strumenti, impianti pilota o altri investimenti correlati all'operazione, ove direttamente funzionali alle attività progettuali;
 - e) costi per l'organizzazione e la realizzazione di attività dimostrative, divulgative, informative, di disseminazione e trasferimento dei risultati, compresi eventi, incontri tecnici, giornate dimostrative, seminari, workshop, materiali tecnico-divulgativi, contenuti digitali, pubblicazioni, strumenti web e canali di comunicazione;
 - f) costi per missioni, trasferte, logistica, utilizzo di spazi, supporti organizzativi e altri servizi direttamente funzionali allo svolgimento delle attività progettuali;
 - g) costi indiretti connessi alla realizzazione dell'operazione.

10.4 Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le spese non pertinenti, non necessarie o non direttamente riconducibili al progetto approvato, nonché le spese non coerenti con le attività progettuali, gli output, i risultati attesi e il piano finanziario approvato.
2. Non sono in ogni caso ammissibili le spese:
 - a) per attività non direttamente funzionali alla realizzazione del progetto di innovazione;
 - b) sostenute al di fuori del periodo di eleggibilità previsto dal paragrafo 10.1;
 - c) riferite ad attività non ammissibili ai sensi dell'Articolo 8;
 - d) relative ai costi diretti del personale inquadrato, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, come dipendente pubblico;



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



- e) relative ai costi diretti del personale del capofila e/o dei partner per attività relative alla compilazione, presentazione e rilascio delle domande di sostegno e di pagamento sul portale SIAN¹⁴;
- f) relative ad attività meramente promozionali, pubblicitarie o commerciali non collegate alla diffusione tecnica dei risultati del progetto;
- g) per dotazioni aziendali ordinarie, beni, materiali, strumenti, software o attrezzature di uso corrente non specificamente e direttamente funzionali alla realizzazione delle attività progettuali;
- h) per opere, interventi strutturali, infrastrutturali, manutenzioni o adeguamenti non strettamente e direttamente funzionali alla realizzazione delle attività progettuali;
- i) le spese che determinino duplicazione di costi, sovrapposizione di attività o doppio finanziamento;
- j) le spese derivanti da operazioni, rapporti o prestazioni tra soggetti del partenariato, o tra soggetti collegati, controllati o comunque riconducibili ai partner, ove ciò determini conflitto di interessi, elusione delle regole di ammissibilità o compromissione dei principi di trasparenza, imparzialità, economicità e corretta gestione delle risorse pubbliche;
- k) le spese per missioni, trasferte, partecipazione a convegni, fiere o eventi non direttamente funzionali alla realizzazione del progetto o alla diffusione dei relativi risultati;
- l) l'IVA, salvo i casi in cui risulti effettivamente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e non recuperabile ai sensi della normativa nazionale vigente.

10.5 Cumulo e divieto di doppio finanziamento

1. In materia di cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento si applicano le disposizioni previste dal CSR Umbria 2023-2027, Capitolo 5, paragrafo “Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento”, nel rispetto dell’articolo 36 del Regolamento (UE) 2021/2116.
2. Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a carico del bilancio dell’Unione europea.
3. Un’operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di aiuto nazionali, statali o regionali, solo se l’importo totale cumulato, concesso con le diverse forme di sostegno, non supera l’intensità massima di aiuto o l’importo massimo dell’aiuto applicabile all’intervento.
4. Il sostegno concesso ai sensi del presente Avviso non può finanziare le medesime voci di spesa, attività, prestazioni, giornate/uomo, ore, beni, servizi, output o risultati già oggetto di altro sostegno pubblico, qualora ciò determini doppio finanziamento, sovracompensazione o duplicazione del sostegno.
5. Il capofila e i partner sono tenuti a dichiarare, in sede di domanda di sostegno e, ove necessario, nelle successive fasi di attuazione e rendicontazione, eventuali ulteriori contributi, agevolazioni o finanziamenti pubblici richiesti, concessi o percepiti per attività, costi, output o risultati collegati al progetto.

Articolo 11 – Modalità di determinazione della spesa ammissibile

11.1 Costi diretti del personale

1. I costi diretti del personale di cui all’Articolo 10, paragrafo 10.3, sono quantificati:
 - a) mediante **costi unitari standard**, per il personale in organico del capofila e dei partner, per i titolari agricoli e per i liberi professionisti partecipanti al partenariato in qualità di partner.

¹⁴ Voci di costo interamente ricomprese e remunerate dalla quota forfettaria di cui all’Articolo 11, par. 11.2.

- b) a **costo reale**, per il personale non in organico specificamente contrattualizzato e interamente dedicato alla realizzazione del progetto, esclusivamente nei casi in cui non risulti applicabile alcuno dei costi unitari standard orari di cui al comma 5 del presente paragrafo.
- In sede di domanda di sostegno, i costi diretti del personale sono indicati nell'Allegato H – Prospetto costi del personale, in coerenza con la Scheda progetto, il Piano finanziario e il Cronoprogramma.
 - Per il personale in organico devono essere indicati, per ciascuna risorsa, il soggetto partner di riferimento, il nominativo, la tipologia di rapporto, il profilo professionale, la categoria o il livello applicato per la determinazione del costo orario, le attività assegnate, il periodo di impiego, le ore previste e l'importo imputato al progetto.
 - Per il personale non in organico a costo reale devono essere indicati la tipologia di risorsa/profilo professionale, le attività assegnate, il periodo di impiego e l'importo imputato al progetto. La documentazione contrattuale è prodotta in sede di domanda di sostegno ove già disponibile, ferma restando la verifica della documentazione contrattuale, contabile e di pagamento in sede di domanda di pagamento.
 - I costi unitari standard orari applicabili sono i seguenti¹⁵:

Categoria	Livello / mansione	CUS (€/ora)
Personale non agricolo	Alto – livello dirigenziale	83,00
	Medio – livello di quadro	47,00
	Basso – livello di impiegato/operaio	30,00
Personale agricolo – (titolare)	Mansioni che richiedono competenza	34,60
	Mansioni assimilabili a operaio agricolo	19,15
Personale agricolo – (dipendente)	Operaio, collaboratore, coadiuvante	19,15
Consulente qualificato partner	Attività di consulenza direttamente svolte da liberi professionisti partner o da personale in organico di soggetti prestatori di consulenza partner ¹⁶	52,00

- Per il personale valorizzato mediante costo unitario standard, il costo richiesto, ammissibile o riconoscibile, in relazione alla fase procedimentale di riferimento, è determinato applicando la seguente formula:

$$CP = CUS \times NOP$$

dove:

- CP = costo del personale riferito alla singola risorsa;
- CUS = costo unitario standard orario applicabile, secondo la categoria/livello di riferimento di cui alla tabella riportata al comma 5;

¹⁵ La metodologia di determinazione dei costi semplificati applicabili al personale è riportata nell'Allegato N – Determinazione dei costi semplificati applicabili.

¹⁶ Il costo unitario standard di 52,00 euro/ora si applica alle attività progettuali di consulenza tecnico-specialistica direttamente svolte da consulenti qualificati del partner, compresi i liberi professionisti partner e il personale in organico di soggetti prestatori di consulenza partner, purché le attività siano coerenti con il ruolo assunto nel progetto e con le competenze professionali della risorsa. Per le attività diverse dalla consulenza tecnico-specialistica resta applicabile la categoria di costo del personale non agricolo pertinente.



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



- NOP = numero di ore riferite alla singola risorsa, corrispondenti alle ore previste e imputate al progetto in sede di domanda di sostegno, ovvero alle ore effettivamente lavorate e documentate in sede di domanda di pagamento, nei limiti di quanto ammesso e approvato.
- 7. Le ore imputabili al progetto sono esclusivamente quelle effettivamente dedicate alle attività progettuali e documentate mediante timesheet, secondo lo schema di cui all'Allegato I – Timesheet. Le ore sono riconoscibili nei limiti dell'importo approvato, del periodo di effettivo impiego nel progetto e del limite massimo di 1.720 ore annue complessive per ciascuna unità di personale, rapportato al periodo di impiego e all'eventuale rapporto di lavoro a tempo parziale. Tale limite si applica alla singola risorsa considerando l'insieme delle ore imputate, anche su più progetti o interventi finanziati. Resta fermo quanto previsto dagli ulteriori limiti stabiliti dal presente paragrafo.
- 8. L'individuazione del costo unitario standard applicabile deve essere coerente con la categoria del soggetto, l'inquadramento, il profilo professionale, le mansioni effettivamente svolte e le attività progettuali assegnate. Non è ammissibile l'imputazione di un costo orario riferito a un livello superiore rispetto a quello corrispondente all'inquadramento, alla posizione o alle mansioni effettivamente svolte nell'ambito del progetto.
- 9. I costi riferiti ad attività di consulenza tecnico-specialistica rese direttamente da consulenti qualificati del partner, compresi i liberi professionisti partner e il personale in organico di soggetti prestatori di consulenza partner, sono riconoscibili esclusivamente se la risorsa:
 - a) possiede una qualificazione professionale coerente con le attività di consulenza assegnate nel progetto;
 - b) nel caso di libero professionista, risulta iscritta ad albo, ordine o collegio professionale il cui ordinamento professionale preveda lo svolgimento di attività di consulenza in materie coerenti con quelle assegnate nel progetto;
 - c) svolge direttamente attività progettuali di consulenza tecnico-specialistica coerenti con la qualificazione professionale, il curriculum vitae, l'esperienza posseduta, il ruolo assunto nel progetto e gli output previsti.
- 10. Qualora il partner sia un soggetto prestatore di consulenza, i costi del personale in organico impiegato nello svolgimento diretto di attività di consulenza tecnico-specialistica sono determinati mediante il costo unitario standard previsto per il consulente qualificato partner di cui al comma 5, a condizione che ricorrano i requisiti di cui al comma 9. Per il personale in organico di imprese, società, enti o altri soggetti operanti in ambiti diversi dalla consulenza tecnico-specialistica, nonché per il personale dei soggetti prestatori di consulenza impiegato in attività progettuali diverse dalla consulenza tecnico-specialistica, restano applicabili i costi unitari standard riferiti al personale non agricolo, secondo il livello, l'inquadramento, il profilo professionale e le mansioni effettivamente svolte.
- 11. Le attività propedeutiche di cui all'Articolo 10, paragrafo 10.1, comma 2, sono riconoscibili, nei limiti e alle condizioni previste dal presente Avviso, qualora strettamente funzionali alla predisposizione del progetto, alla definizione tecnica della proposta, alla costruzione del partenariato e alla predisposizione della documentazione progettuale. I relativi costi sono riconoscibili mediante imputazione di costi diretti del personale, determinati secondo le modalità di cui al presente articolo e documentati mediante timesheet, nonché mediante la corrispondente quota forfettaria di cui al paragrafo 11.2, calcolata sui costi diretti del personale riconosciuti ammissibili. L'importo complessivamente riconoscibile per le attività propedeutiche, comprensivo dei costi diretti del personale e della corrispondente quota forfettaria, non può superare il 5% del costo complessivo ammesso del progetto, entro il limite massimo di euro 10.000,00.



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



- Al fine di garantire la verificabilità delle ore in sede di istruttoria, le attività registrate nei timesheet devono essere chiaramente riconducibili a una delle seguenti macro-categorie, strutturate in coerenza con le fasi di preparazione della proposta:
- a) Animazione territoriale, incontri di coordinamento e tavoli di confronto per la costruzione del partenariato;
 - b) Analisi dei fabbisogni, studio del contesto e definizione tecnica della proposta d'innovazione;
 - c) Stesura della documentazione progettuale, elaborazione del piano finanziario e pianificazione delle attività di divulgazione.
12. Al fine di garantire la proporzionalità dei costi del personale rispetto alla natura cooperativa e applicativa dell'intervento, a livello di intero progetto:
- a) I costi relativi al personale non agricolo in organico inquadrato nel livello alto/dirigenziale non possono superare il 10% dei costi diretti del personale ammessi a livello di progetto.
 - b) I costi relativi alle attività di consulenza tecnico-specialistica rese da consulenti qualificati partner, compresi i liberi professionisti partner e il personale in organico di soggetti prestatori di consulenza partner, non possono superare il 25% dei costi diretti del personale ammessi a livello di progetto;
 - c) I costi diretti del personale riferiti alle attività dimostrative, divulgative, informative, di disseminazione e di trasferimento dei risultati non possono superare il 15% dei costi diretti del personale ammessi a livello di progetto.
13. Al fine di garantire la verificabilità delle ore in sede di istruttoria e di supportare le attività di progettazione e rendicontazione del progetto, le ore registrate nel timesheet dedicate alle predette attività dimostrative, divulgative, informative, di disseminazione e di trasferimento dei risultati, devono essere chiaramente riconducibili a una delle seguenti macro-categorie d'intervento, strutturate in coerenza con le tipologie di azioni ammissibili di cui all'Articolo 8.2:
- a) Organizzazione, gestione e realizzazione di eventi in presenza o da remoto (convegni, seminari e workshop, azioni dimostrative, quali prove in campo, collaudi ed esercitazioni in azienda o in altri siti, materiale divulgativo e divulgazione web...);
 - b) Elaborazione, redazione e diffusione di prodotti divulgativi e informativi (schede tecniche, materiale divulgativo, attività di divulgazione web e supporti multimediali...).
14. Gli importi eccedenti i limiti di cui ai commi 11 e 12 non sono ammissibili al sostegno.
15. Per il personale non in organico specificamente contrattualizzato e interamente dedicato al progetto, il costo è riconosciuto a costo reale, nei limiti dell'importo previsto dal contratto, bando, avviso, lettera di incarico o atto di conferimento, dell'importo approvato nel piano finanziario e del periodo di effettivo impiego nelle attività progettuali.
16. Il costo del personale non in organico è ammissibile esclusivamente qualora il rapporto sia interamente dedicato al progetto e le attività siano svolte nel periodo di realizzazione dello stesso. Non sono ammissibili a costo reale rapporti contrattuali riferiti anche ad attività diverse dal progetto. Qualora il rapporto abbia durata eccedente il termine finale del progetto, sono riconoscibili esclusivamente i costi riferiti alle attività svolte entro la data di conclusione del progetto.
17. Per i rapporti di personale non in organico attivati da università, enti e organismi di ricerca pubblici o privati, nonché da imprese operanti nel settore della ricerca, l'importo complessivamente ammissibile non può superare il 30% dell'importo complessivo del progetto. Eventuali importi eccedenti tale limite non sono ammissibili al sostegno.
18. I costi diretti del personale devono risultare coerenti e proporzionati rispetto al ruolo del partner, alla natura delle attività assegnate, alla qualificazione professionale richiesta, alle ore previste, al cronoprogramma e agli output attesi. Qualora, in sede di istruttoria, siano rilevati costi, attività, ore,



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



categorie di personale, importi imputati o elementi progettuali non coerenti, non proporzionati o non adeguatamente giustificati, la Regione può procedere alla rideterminazione dei costi diretti del personale ammissibili, anche mediante riconduzione delle ore, delle categorie o degli importi a valori coerenti con le attività progettuali.

11.2 Costi diversi dai costi diretti del personale

1. I costi diversi dai costi diretti del personale di cui all'Articolo 10, paragrafo 10.3, sono determinati mediante finanziamento a tasso forfettario¹⁷, applicato ai costi diretti del personale riconosciuti ammissibili.
2. La quota forfettaria è calcolata applicando la seguente formula:

$$CF = CP_{amm} \times 40\%$$

dove:

- CF = costi diversi dai costi diretti del personale;
 - CP_{amm} = costi diretti del personale riconosciuti ammissibili;
 - 40% = tasso forfettario applicato ai costi diretti del personale.
3. L'importo complessivo ammissibile dell'operazione è dato dalla somma dei costi diretti del personale riconosciuti ammissibili e della quota forfettaria calcolata ai sensi del comma 2, nel rispetto degli importi minimi e massimi di spesa ammissibile previsti dal presente Avviso.
 4. La ripartizione interna della quota forfettaria tra i soggetti del partenariato non incide sulla determinazione dell'importo ammissibile dell'operazione ed è disciplinata nell'ambito della governance del partenariato, in coerenza con i ruoli, le attività, le responsabilità e gli output previsti dal progetto approvato, dall'atto di costituzione o formalizzazione del partenariato e dal regolamento interno.
 5. In sede di domanda di sostegno, il richiedente indica nell'Allegato B – Piano finanziario l'importo dei costi diretti del personale e la corrispondente quota forfettaria dei costi diversi dai costi diretti del personale. Nell'Allegato A – Scheda progetto deve essere riportata una descrizione qualitativa delle tipologie di costi cui la quota forfettaria è funzionalmente collegata.
 6. I costi diversi dai costi diretti del personale sono determinati in forma forfettaria e non sono oggetto di rendicontazione analitica. Non è richiesta la presentazione di preventivi, fatture, quietanze o altra documentazione contabile riferita alle singole voci comprese nella quota forfettaria. Resta fermo l'obbligo di realizzare le attività progettuali approvate e di produrre gli output, le evidenze e i risultati previsti, nonché l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta dall'Amministrazione ai fini della verifica dell'effettiva attuazione del progetto.
 7. Per i soggetti tenuti all'applicazione della disciplina in materia di contratti pubblici, resta fermo l'obbligo di rispettare le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., ove applicabili alle procedure eventualmente attivate per la realizzazione dell'operazione. La relativa documentazione è richiesta esclusivamente ai fini della verifica della regolarità delle procedure e non comporta la rendicontazione analitica, ai fini della determinazione del contributo, delle singole voci di costo ricomprese nella quota forfettaria.
 8. Qualora, in sede di istruttoria, dalla documentazione progettuale emergano attività, prestazioni, beni, servizi o altri elementi non coerenti con le finalità dell'intervento, con le attività ammissibili di cui

¹⁷ Il riferimento al tasso forfettario del 40% per la determinazione dei costi diversi dai costi diretti del personale è formulato ai sensi dell'articolo 83 del Regolamento (UE) 2021/2115.



Cofinanziato
dall'Unione europea



all'Articolo 8 o con il progetto di innovazione proposto, la Regione Umbria può richiedere l'adeguamento della Scheda progetto e del Piano finanziario. La quota forfettaria è rideterminata esclusivamente in conseguenza della rideterminazione dei costi diretti del personale riconosciuti ammissibili.

9. In sede di domanda di pagamento, la quota forfettaria è calcolata sulla base dei costi diretti del personale effettivamente riconosciuti ammissibili. L'eventuale riduzione dei costi diretti del personale comporta la corrispondente rideterminazione della quota forfettaria dei costi diversi dai costi diretti del personale.

Articolo 12 – Dotazione finanziaria, importi e tassi di sostegno

12.1 Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria destinata al presente Avviso è pari a euro 6.000.000,00, a valere sulle risorse assegnate all'intervento SRG08 con D.G.R. n. 998 del 20/09/2024¹⁸, come successivamente integrate con D.G.R. n. 455 del 06/05/2026¹⁹.
2. La Regione Umbria si riserva la facoltà di integrare la dotazione finanziaria del presente Avviso con eventuali ulteriori risorse disponibili, nel rispetto della programmazione finanziaria del CSR Umbria 2023-2027 e delle disposizioni applicabili.

12.2 Forma, intensità e limiti del sostegno

1. Il sostegno è concesso in conto capitale nella misura del 100% della spesa ammissibile approvata.
2. Ai fini dell'ammissibilità al sostegno, la spesa ammissibile complessiva del progetto deve essere compresa tra un importo minimo di euro 100.000,00 e un importo massimo di euro 300.000,00.
3. Qualora, a seguito dell'istruttoria, la spesa ammissibile risulti inferiore all'importo minimo di cui al comma 2, la domanda è dichiarata inammissibile; qualora risulti superiore all'importo massimo, la quota eccedente non è ammessa a contributo.

Articolo 13 – Inquadramento ai fini della disciplina sugli aiuti di Stato

1. Il sostegno concesso ai sensi del presente Avviso è inquadrato, ove ne ricorrano i presupposti, nell'ambito delle disposizioni applicabili agli interventi del Piano Strategico della PAC 2023-2027 riconducibili all'articolo 42 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. La qualificazione del regime applicabile è effettuata tenendo conto dell'oggetto dell'operazione, delle attività previste, dei soggetti coinvolti, della natura dell'innovazione proposta e delle ricadute attese sul sistema agricolo, agroalimentare e forestale regionale.
3. Qualora, in sede di istruttoria, il sostegno richiesto non risulti riconducibile all'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE e configuri un aiuto di Stato a favore di soggetti che esercitano attività economica, lo stesso è concesso ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831²⁰ della Commissione, relativo agli aiuti de minimis, nei limiti e alle condizioni ivi previsti.

¹⁸ D.G.R. n. 998 del 20/09/2024, recante "Complemento di Sviluppo Rurale per l'Umbria (CSR) 2023-2027. Attivazione interventi".

¹⁹ D.G.R. n. 455 del 06/05/2026, recante "Complemento di Sviluppo Rurale per l'Umbria (CSR) 2023-2027. Attivazione interventi e ripartizione risorse finanziarie".

²⁰ Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, Serie L, 2023/2831, del 15 dicembre 2023.



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



4. Qualora l'applicazione della disciplina de minimis risulti necessaria e non sia possibile verificare il rispetto delle relative condizioni, ovvero il massimale disponibile non risulti sufficiente, il sostegno è rideterminato o non concesso limitatamente ai soggetti o alle componenti interessate, ove separabili. Qualora tali soggetti o componenti risultino essenziali ai fini dell'ammissibilità della domanda, del mantenimento dei requisiti del partenariato, del punteggio attribuito o della realizzazione del progetto approvato, la domanda è dichiarata inammissibile ovvero il sostegno è revocato o rideterminato, secondo la fase procedimentale interessata. Resta ferma, ove compatibile con la fase procedimentale, la possibilità di sostituire il soggetto interessato con altro soggetto avente requisiti equivalenti, purché siano mantenuti i requisiti di ammissibilità, la composizione minima del partenariato, il punteggio attribuito, la coerenza progettuale e la piena realizzabilità dell'operazione.
5. Nei casi di cui al comma 3, la Regione Umbria richiede al capofila e ai partner interessati, in sede istruttoria e comunque prima della concessione del sostegno, le dichiarazioni, le informazioni e la documentazione necessarie alla verifica del rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) 2023/2831, con particolare riferimento al rispetto del massimale triennale di 300.000 euro, alla perimetrazione del gruppo economico come "Impresa Unica" e alla sussistenza di un adeguato sistema di separazione contabile delle attività ove l'impresa operi anche in settori esclusi.
6. Per i sostegni concessi ai sensi del comma 3, si applicano le condizioni previste dalla normativa unionale, nazionale e regionale in materia di aiuti di Stato, ivi comprese, ove pertinenti, le disposizioni relative alle imprese in difficoltà e agli ordini di recupero pendenti conseguenti a decisioni della Commissione europea che abbiano dichiarato aiuti illegali e incompatibili con il mercato interno.

Articolo 14 – Domande di sostegno

14.1 Modalità e termini di presentazione

1. Le domande devono essere compilate e rilasciate dal capofila, in nome e per conto del partenariato, utilizzando la specifica procedura informatica messa a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA sul portale SIAN (www.sian.it) e secondo le modalità indicate al Paragrafo 10 delle Disposizioni comuni.
2. Gli allegati alla domanda devono essere caricati on line nella sezione "*Documentazione allegata*" senza ulteriore trasmissione alla Regione Umbria. La sezione prevede le seguenti tipologie documentali propedeutiche al rilascio della domanda:
 - a) "*Documento di identità*", nella quale deve essere caricato un documento in corso di validità del soggetto sottoscrittore della domanda;
 - b) "*Altra documentazione utile al perfezionamento della pratica*", nella quale deve essere caricato un unico file compresso, in formato elettronico (zip/rar/7z), contenente tutta la restante documentazione prevista dal presente Avviso per la domanda di sostegno.
3. Le domande devono essere rilasciate sul portale SIAN, a pena di irricevibilità, entro e non oltre il 30 settembre 2026²¹.

14.2 Documentazione da allegare

1. La domanda di sostegno deve essere corredata dalla documentazione necessaria alla verifica delle condizioni di ricevibilità, ammissibilità e valutazione della proposta progettuale.
2. Sono sempre allegati alla domanda di sostegno:

²¹ Ai fini del rispetto dei termini di presentazione, fa fede la data di rilascio informatico della domanda firmata tramite OTP sul portale SIAN, come risultante dalla ricevuta generata dal sistema.



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



- a) Allegato A – Scheda progetto²²;
 - b) Allegato B – Piano finanziario;
 - c) Allegato C – Cronoprogramma;
 - d) Allegato E – Schema di regolamento interno del partenariato, compilato e sottoscritto dal capofila e da tutti i partner;
 - e) Allegato F – Dichiarazioni e impegni, redatto ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
 - f) Allegato G – Piano di dimostrazione, divulgazione e trasferimento dei risultati;
 - g) Allegato H – Prospetto costi del personale.
3. Con riferimento alla costituzione o formalizzazione del partenariato, la domanda di sostegno deve essere corredata, alternativamente:
 - a) dall'Allegato D – Dichiarazione di partenariato, qualora il partenariato non sia già formalmente costituito alla data di presentazione della domanda di sostegno;
 - b) dalla documentazione attestante la costituzione o formalizzazione del partenariato, qualora il partenariato sia già formalmente costituito alla data di presentazione della domanda di sostegno²³.
 4. Con riferimento al capofila e ai partner, sono allegati, ove pertinenti e ove non già acquisibili o verificabili d'ufficio dall'Amministrazione:
 - a) documentazione idonea a dimostrare la riconducibilità del capofila e dei partner alle categorie di soggetti ammissibili di cui all'Articolo 6, paragrafo 6.1, comma 2, nonché la compatibilità dell'oggetto sociale, delle finalità statutarie, delle competenze istituzionali o dell'attività esercitata con il ruolo assunto e con le attività assegnate nel progetto;
 - b) per le risorse per le quali è richiesta l'applicazione del costo unitario standard riferito ai consulenti qualificati del partner, curriculum vitae aggiornato ed elementi idonei a dimostrare la coerenza tra qualificazione professionale e esperienza posseduta; per i liberi professionisti partner è altresì allegata la documentazione attestante l'iscrizione ad albo, ordine o collegio professionale il cui ordinamento professionale preveda lo svolgimento di attività di consulenza in materie coerenti con quelle assegnate nel progetto;
 - c) documentazione relativa ai titoli di disponibilità di beni, superfici, strutture o altri contesti operativi, qualora necessari per la realizzazione delle attività progettuali;
 - d) per ciascuna impresa partner destinataria di aiuto, dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante l'assolvimento dell'obbligo e gli estremi della polizza assicurativa in corso di validità di cui alla legge n. 213/2023 e s.m.i.; in caso di non assoggettamento all'obbligo, la dichiarazione deve indicarne la relativa motivazione.
 5. Con riferimento ai costi diretti del personale in organico, documentazione probatoria del rapporto tra la risorsa imputata al progetto e il soggetto partner, nonché dell'inquadramento, del profilo

²² La Scheda progetto deve indicare il referente tecnico-scientifico del progetto, individuato nell'ambito di uno dei soggetti componenti il partenariato, con funzioni di raccordo e coordinamento tecnico-scientifico delle attività di messa a punto, collaudo, adattamento e verifica applicativa dell'innovazione.

²³ La documentazione di cui al comma 3, lettera b), deve consentire la verifica dell'individuazione del capofila, del conferimento del mandato alla rappresentanza nei rapporti con la Regione Umbria e con l'Organismo pagatore AGEA, del collegamento al progetto presentato e della regolazione dei rapporti tra i soggetti partecipanti.



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



professionale o della categoria applicata ai fini della corretta individuazione del costo unitario standard, secondo quanto previsto dall'Articolo 11²⁴.

6. Nel caso di soggetti pubblici e organismi di diritto pubblico tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., sono allegate, ove pertinenti e in relazione allo stato della procedura, check-list di autovalutazione relative alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture funzionalmente connesse alla realizzazione del progetto, corredate dalla documentazione amministrativa essenziale prevista per la singola procedura, secondo le disposizioni regionali.
7. È allegata, ove pertinente ai sensi dell'Articolo 13, la documentazione richiesta ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di aiuti di Stato e de minimis.
8. Gli importi indicati negli allegati alla domanda di sostegno, con particolare riferimento all'Allegato B – Piano finanziario e all'Allegato H – Prospetto costi del personale, devono essere coerenti con gli importi inseriti nella domanda rilasciata sul portale SIAN. In caso di difformità, ai fini della determinazione della spesa richiesta e del sostegno richiesto, rilevano gli importi risultanti dalla domanda rilasciata sul portale SIAN, ferma restando la verifica di coerenza con la documentazione progettuale allegata.
9. La documentazione allegata deve consentire la verifica delle condizioni di ammissibilità, della coerenza del progetto, della composizione e del funzionamento del partenariato, della pertinenza e corretta determinazione dei costi diretti del personale e degli elementi rilevanti ai fini dell'attribuzione del punteggio.
10. La mancata, incompleta o non coerente presentazione della documentazione richiesta può comportare l'inammissibilità totale o parziale della domanda, la non attribuzione del relativo punteggio, ovvero la rideterminazione della spesa ammissibile.

14.3 Dichiarazioni e impegni

1. In materia di dichiarazioni e impegni del richiedente si applica il Capitolo 12 “Dichiarazioni ed impegni del richiedente” delle Disposizioni comuni; le dichiarazioni e gli impegni specifici dell'intervento SRG08 sono riportati nell'Allegato F – Dichiarazioni e impegni.
2. Le dichiarazioni e gli impegni generali e specifici sono assunti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., mediante la sottoscrizione della domanda di sostegno e dei relativi allegati, incluso l'Allegato F – Dichiarazioni e impegni, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto capofila.
3. La non veridicità delle dichiarazioni rese e il mancato rispetto degli impegni e degli obblighi assunti comportano, secondo la natura e la gravità dell'inadempienza accertata, l'applicazione delle conseguenze previste dal presente Avviso e dalla disciplina vigente in materia di controlli, riduzioni, esclusioni, decadenza, revoca e recupero.

14.4 Istruttoria delle domande di sostegno

1. Le domande di sostegno sono sottoposte a istruttoria di ricevibilità e ammissibilità secondo quanto previsto dalle Disposizioni comuni. L'istruttoria verifica, in particolare:
 - a) il rispetto dei termini, delle modalità di presentazione, sottoscrizione e rilascio informatico della domanda sul portale SIAN;
 - b) la completezza e regolarità della documentazione richiesta e delle dichiarazioni rese;

²⁴ A titolo esemplificativo, la documentazione può essere costituita da contratto di lavoro o documentazione equipollente o altra documentazione equivalente idonea a comprovare il rapporto in essere con il soggetto partner, l'inquadramento/profilo della risorsa e la coerenza con il costo unitario standard applicato.



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



- c) la sussistenza dei requisiti del capofila, dei partner e del partenariato nel suo complesso, ivi compreso quanto previsto dall'Articolo 6.6;
 - d) il rispetto delle condizioni di ammissibilità relative al progetto e all'operazione proposta;
 - e) la coerenza del progetto con le finalità dell'intervento SRG08, con gli obiettivi indicati nella domanda e con i fabbisogni dichiarati;
 - f) la coerenza e l'ammissibilità delle attività progettuali rispetto alle tipologie di attività ammissibili e alle esclusioni di cui all'Articolo 8;
 - g) la pertinenza, l'ammissibilità e la corretta determinazione della spesa richiesta, secondo quanto previsto dagli Articoli 10, 11 e 12;
 - h) il rispetto delle disposizioni in materia di cumulo, divieto di doppio finanziamento e inquadramento ai fini della disciplina sugli aiuti di Stato, ove applicabili;
 - i) la sussistenza degli elementi e della documentazione necessari all'applicazione dei criteri di selezione di cui all'Articolo 9.
2. Costituiscono condizioni di irricevibilità della domanda:
- a) il mancato rispetto del termine previsto per il rilascio informatico della domanda sul portale SIAN;
 - b) la mancata compilazione, sottoscrizione mediante OTP e rilascio informatico della domanda sul portale SIAN;
 - c) la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente Avviso, dalle Disposizioni comuni e dalle procedure dell'Organismo pagatore AGEA;
 - d) la mancata allegazione, al momento del rilascio informatico della domanda di sostegno, dell'Allegato A – Scheda progetto, dell'Allegato B – Piano finanziario e dell'Allegato H – Prospetto costi del personale, in quanto documenti essenziali e non sostituibili ai fini dell'identificazione dell'operazione proposta, della determinazione del costo progettuale e della valutazione dei criteri di selezione.
3. Le domande risultate ricevibili sono sottoposte a istruttoria tecnico-amministrativa ai fini della verifica dell'ammissibilità al sostegno.
4. Nel corso dell'istruttoria possono essere richiesti chiarimenti, precisazioni, rettifiche o documenti probatori riferiti a dati, dichiarazioni e documentazione già presentati, nei limiti previsti dalle Disposizioni comuni. Le integrazioni e i chiarimenti non possono introdurre nuovi elementi progettuali o valutativi tali da modificare sostanzialmente la domanda rilasciata, alterare la parità di trattamento tra i richiedenti o consentire l'attribuzione di punteggi non richiesti o non desumibili dalla documentazione presentata entro il termine di scadenza previsto.
5. Qualora, in sede istruttoria, siano rilevati costi, attività, ore, categorie di personale, importi imputati o elementi progettuali non coerenti, non proporzionati, non ammissibili o non adeguatamente giustificati, la Regione Umbria può procedere alla rideterminazione della spesa ammissibile, del contributo concedibile e, ove necessario, del punteggio attribuibile.
6. L'istruttoria tecnico-amministrativa si conclude con la redazione di apposita check-list o verbale istruttorio, recante almeno l'esito delle verifiche svolte, la spesa ritenuta ammissibile, il contributo concedibile, il punteggio attribuito, le eventuali riduzioni della spesa o del punteggio e l'eventuale proposta di inammissibilità totale o parziale della domanda.
7. In caso di domanda ritenuta irricevibile, inammissibile o parzialmente ammissibile, si procede secondo quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge n. 241/1990 e dalle Disposizioni comuni.

14.5 Valutazione, graduatoria e concessione del sostegno

1. Le domande risultate ricevibili e ammissibili sono valutate sulla base dei criteri di selezione e delle modalità di cui all'Articolo 9.
2. Sulla base degli esiti dell'istruttoria e della valutazione è approvata la graduatoria delle domande di sostegno e individuate le domande finanziabili nei limiti della dotazione finanziaria disponibile.
3. L'inserimento in graduatoria non comporta, di per sé, il diritto alla concessione del sostegno, che è riconosciuto esclusivamente alle domande utilmente collocate in posizione finanziabile, nei limiti delle risorse disponibili e previa adozione del provvedimento di concessione.
4. Il sostegno è concesso con apposito provvedimento, nel quale sono indicati almeno il beneficiario, il capofila, il progetto ammesso, la spesa ammissibile, il contributo concesso, il punteggio attribuito e i termini di realizzazione.
5. Il provvedimento di concessione è comunicato al Capofila mediante trasmissione dello stesso, con indicazione dei relativi estremi. Nell'atto sono riportati la spesa ammessa, il contributo concesso, il punteggio attribuito, il Codice Unico di Progetto — CUP, ove già acquisito, e gli adempimenti conseguenti alla concessione del sostegno.

Articolo 15 – Domande di pagamento

15.1 Tipologie, modalità e termini di presentazione

1. Il contributo concesso può essere erogato mediante:
 - a) eventuale domanda di anticipo;
 - b) eventuale domanda di acconto/SAL;
 - c) domanda di saldo.
2. Le domande di pagamento sono presentate dal capofila, in nome e per conto del partenariato con le medesime modalità informatiche previste per la domanda di sostegno di cui all'Articolo 14, secondo le procedure rese disponibili sul portale SIAN dall'Organismo pagatore AGEA e nel rispetto delle Disposizioni comuni.
3. Le domande di pagamento sono presentate nel rispetto dei termini e delle condizioni riepilogati nella seguente tabella:

Tipologia domanda	Termine di rilascio	Anticipo erogato	% rispetto al contributo concesso ²⁵	
			min.	max.
Domanda di anticipo	Entro 6 mesi dalla comunicazione del provvedimento di concessione del sostegno	-	50	50
Domanda di acconto/SAL	-	NO	60	90
		SI	30 ²⁶	90 ²⁶

²⁵ Le percentuali indicate sono calcolate sul contributo complessivamente concesso con il provvedimento di concessione del sostegno, come eventualmente rideterminato a seguito di varianti o rimodulazioni approvate, e non sulla sola spesa rendicontata nella singola domanda di pagamento. Resta ferma la verifica dell'importo effettivamente liquidabile in sede di istruttoria della domanda di pagamento.

²⁶ Nel caso in cui sia stato erogato l'anticipo, la percentuale minima del 30% si riferisce alla quota di contributo richiesta con la domanda di acconto/SAL, senza computare l'anticipazione già liquidata. Resta fermo che l'importo complessivamente erogabile prima



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



Domanda di saldo	Entro 30 giorni dalla conclusione del progetto	-	fino al 100%, al netto di eventuali anticipi e acconti già erogati
------------------	--	---	--

- Per le imprese di cui all'Articolo 7, paragrafo 7.2, soggette all'obbligo assicurativo, l'erogazione dell'anticipo, dell'acconto/SAL e del saldo è subordinata alla verifica della vigenza della copertura assicurativa. A ciascuna domanda di pagamento devono essere allegate copia della polizza in corso di validità e della relativa quietanza di pagamento.

15.2 Domande di anticipo

- Il capofila può richiedere l'erogazione di un anticipo nei limiti e alle condizioni previste al paragrafo 15.1, solo qualora il progetto presenti effettive esigenze finanziarie connesse alla realizzazione delle attività approvate.
- La richiesta di anticipo deve essere motivata con riferimento alle esigenze finanziarie del progetto e deve essere coerente con l'Allegato B – Piano finanziario, con l'Allegato C – Cronoprogramma e con le attività previste nell'Allegato A – Scheda progetto.
- Alla richiesta di anticipo deve essere allegata la documentazione indicata al Capitolo 15, lettera a), delle Disposizioni comuni e di seguito richiamata:
 - garanzia bancaria o garanzia equivalente, corrispondente al 100% dell'ammontare dell'anticipo accesa a favore dell'Organismo pagatore AGEA;
 - dichiarazione dei familiari conviventi (Allegato O), ai fini del rilascio dell'informazione antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.
- L'importo erogato a titolo di anticipo è recuperato o compensato in sede di successiva domanda di pagamento, secondo quanto previsto dalle Disposizioni comuni e dalle procedure dell'Organismo pagatore AGEA.

15.3 Domanda di acconto/SAL e domanda di saldo

- Le domande di acconto/SAL e saldo devono essere coerenti con il progetto approvato, con l'eventuale variante autorizzata o con le rimodulazioni comunicate ai sensi dell'Articolo 16.
- Le domande di acconto/SAL e saldo sono liquidate nei limiti del contributo concesso, sulla base delle attività effettivamente realizzate, dei costi diretti del personale riconosciuti ammissibili e della corrispondente quota forfettaria dei costi diversi dai costi diretti del personale, rideterminata in funzione dei costi diretti del personale effettivamente riconosciuti ammissibili.
- Le domande di acconto/SAL devono riferirsi allo stato di avanzamento del progetto nel periodo oggetto di rendicontazione. La domanda di saldo deve riferirsi alla realizzazione complessiva del progetto e consentire la verifica finale della regolare attuazione delle attività progettuali previste, nonché dell'effettivo svolgimento delle attività di dimostrazione, divulgazione e trasferimento dei risultati.
- Le domande di acconto/SAL e saldo devono essere corredate dalla seguente documentazione, compilata con riferimento allo stato di avanzamento del progetto nel periodo oggetto di rendicontazione:
 - Allegato B – Piano finanziario, recante il riepilogo dei costi diretti del personale rendicontati, l'applicazione dell'aliquota forfettaria di cui agli Articoli 10 e 11 e l'importo complessivo richiesto;

del saldo, dato dalla somma dell'anticipo e dell'acconto/SAL, non può superare il 90% del contributo complessivamente concesso. La quota residua è liquidabile esclusivamente con la domanda di saldo, nei limiti dell'importo riconosciuto ammissibile.



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



- b) Allegato H – Prospetto costi del personale;
- c) Allegato I – Timesheet;
- d) Allegato L – Relazione tecnica SAL/saldo;
- e) Allegato P – Registro presenze, ove pertinente per eventi, incontri, attività dimostrative, divulgative, informative o di trasferimento dei risultati;
- f) Allegato O – Dichiarazione dei familiari conviventi, ai fini del rilascio dell'informazione antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011²⁷ e s.m.i., ove pertinente;
- g) evidenze relative alle attività realizzate, agli output prodotti e allo stato di avanzamento del progetto²⁸;
- h) materiali divulgativi, dimostrativi, informativi o tecnici prodotti ai fini della diffusione e del trasferimento dei risultati del progetto, secondo quanto previsto dall'Allegato G – Piano di dimostrazione, divulgazione e trasferimento dei risultati;
- i) documentazione attestante il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità di cui all'Articolo 19;
- j) per il personale in organico determinato mediante costi unitari standard, documentazione idonea ad attestare la sussistenza del rapporto con il soggetto partner nel periodo di attività rendicontato²⁹;
- k) per il personale non in organico specificamente contrattualizzato e interamente dedicato al progetto, ove presente, la seguente documentazione, idonea a consentire la verifica dell'ammissibilità della spesa e della riconducibilità all'operazione finanziata, anche mediante indicazione del CUP, ove acquisito, ovvero, qualora il CUP non sia ancora acquisito, mediante dicitura equipollente³⁰:
 - copia del contratto, bando, avviso, lettera di incarico o atto di conferimento;
 - per il solo personale non in organico il cui costo è riconosciuto a costo reale, in quanto non riconducibile alle tipologie di personale per le quali è prevista l'applicazione dei costi unitari standard orari di cui all'Articolo 11.1, documentazione contabile e di pagamento relativa al costo imputato al progetto e al periodo oggetto di rendicontazione, idonea a consentire la verifica dell'effettivo sostenimento della spesa, nonché dell'eventuale CIG, ove pertinente;
 - timesheet redatto secondo il modello di cui all'Allegato I, attestante le giornate imputate al progetto e le attività svolte, nonché ogni ulteriore elemento necessario a verificare l'ammissibilità della spesa.
- l) evidenza della regolarità degli adempimenti previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali, ove dovuti, riferiti ai soggetti che imputano costi di personale al progetto, qualora tali elementi non siano acquisibili o verificabili d'ufficio dall'Amministrazione secondo la normativa applicabile;

²⁷ Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.

²⁸ Costituiscono evidenze, a titolo esemplificativo e non esaustivo: relazioni tecniche, verbali o report di attività, schede tecniche, protocolli e report di prova, documentazione fotografica, audiovisiva o digitale, schede di rilievo, registri di monitoraggio, elaborazioni tecniche, dataset, documentazione relativa a test, collaudi o validazioni, nonché ogni altra evidenza coerente con la natura del progetto e idonea a comprovare le attività realizzate, gli output prodotti e lo stato di avanzamento dell'operazione.

²⁹ A titolo esemplificativo, la documentazione può essere costituita dalle buste paga relative al primo e all'ultimo mese di attività rendicontata, ovvero da documentazione equivalente idonea a dimostrare la sussistenza del rapporto nel periodo considerato.

³⁰ Ai fini della tracciabilità, in assenza del CUP, la dicitura equipollente può riportare, a titolo esemplificativo, il riferimento al PSP 2023-2027, all'intervento SRG08, al CSR Umbria 2023-2027 e al numero della domanda rilasciata sul portale SIAN. A tal fine può essere utilizzata la seguente formulazione: “PSP 2023-2027 – Intervento SRG08 – CSR Umbria 2023-2027 – Domanda n. ...”.



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



- m) eventuale documentazione aggiornata relativa al partenariato, ove siano intervenute modifiche autorizzate o comunicate secondo quanto previsto dall'Articolo 16.
5. La domanda di saldo deve essere corredata, oltre che dalla documentazione di cui al comma 4 aggiornata a consuntivo, dalla seguente ulteriore documentazione:
- a) Allegato M – Scheda sintetica finale del progetto, finalizzata a riepilogare in forma sintetica e divulgativa l'innovazione realizzata, il partenariato, gli obiettivi, i risultati conseguiti, le conoscenze acquisite e gli elementi utili alla diffusione, trasferibilità e replicabilità del progetto;
 - b) video-sintesi finale del progetto, coerente con i contenuti della Scheda sintetica finale di cui all'Allegato M, avente finalità divulgativa e di supporto alla diffusione dei risultati del progetto anche a favore di soggetti esterni al partenariato³¹.
 - c) Allegato R – Dichiarazione video-sintesi finale, relativa ai diritti di utilizzo, alle liberatorie, alla proprietà intellettuale e al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
6. Con riferimento alla video-sintesi finale di cui al comma 5, lettera b), ai fini del successivo utilizzo istituzionale da parte della Regione Umbria, il video deve essere predisposto, per quanto possibile, privilegiando contenuti di natura progettuale, illustrativa e divulgativa ed evitando l'inserimento di dati personali non necessari rispetto alle finalità dell'Avviso. Qualora il video contenga immagini, voci, contributi o altri elementi riferibili a persone fisiche identificate o identificabili, ovvero materiali tutelati dalla normativa in materia di diritto d'autore, diritti connessi o proprietà intellettuale, il beneficiario garantisce di aver acquisito le necessarie informative, autorizzazioni, liberatorie, licenze e ogni altro titolo idoneo a consentire la consegna del video alla Regione Umbria e il relativo utilizzo per finalità istituzionali di comunicazione, informazione, divulgazione e trasferimento dei risultati del CSR Umbria 2023-2027, secondo quanto dichiarato nell'Allegato R.
7. Nel caso di soggetti pubblici e organismi di diritto pubblico tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., sono allegate, ove pertinenti e in relazione allo stato della procedura, check-list di autovalutazione e relativa documentazione amministrativa in merito alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture funzionalmente connesse alla realizzazione del progetto, in conformità alle disposizioni regionali e dell'Organismo pagatore AGEA³².
8. Per i costi diversi dai costi diretti del personale, determinati mediante finanziamento a tasso forfettario, non è richiesta la rendicontazione analitica mediante fatture, quietanze, documenti contabili o documenti equivalenti. Resta ferma la verifica della corretta determinazione dei costi diretti del personale riconosciuti ammissibili e assunti a base di calcolo, della corretta applicazione del tasso forfettario e della regolare realizzazione delle attività progettuali, degli output e delle evidenze previste dal progetto approvato, nonché di quelle eventualmente richieste dall'Amministrazione ai fini della verifica dell'effettiva attuazione dell'operazione.
9. La documentazione tecnica, amministrativa e di rendicontazione prodotta ai fini delle domande di pagamento deve consentire l'univoca riconducibilità all'operazione finanziata, anche mediante

³¹ Il beneficiario mantiene libertà nella forma realizzativa del video, purché i contenuti risultino chiari, fruibili e coerenti con il progetto approvato e con la Scheda sintetica finale di cui all'Allegato M. Il video deve avere durata contenuta, preferibilmente non superiore a 5 minuti, formato digitale di uso comune, preferibilmente MP4, e dimensione di norma non superiore a 500 MB. Gli oneri di produzione sono coperti dalla quota forfettaria di cui all'Articolo 11.2. Qualora il file non possa essere trasmesso tramite i canali ordinari della domanda di saldo, la Regione Umbria fornisce al beneficiario un apposito collegamento digitale per il caricamento del video, secondo le modalità operative comunicate dall'Amministrazione.

³² Tale documentazione è richiesta esclusivamente ai fini della verifica del rispetto della normativa in materia di contratti pubblici e non costituisce rendicontazione analitica delle singole voci di costo ricomprese nella quota forfettaria.



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



- indicazione del CUP, fermo restando quanto previsto dal comma 8 per i costi determinati mediante finanziamento a tasso forfettario.
10. Nell'ambito dell'istruttoria sono verificati, in particolare:
 - a) la regolare compilazione, sottoscrizione e rilascio della domanda di pagamento sul portale SIAN, nonché il rispetto dei termini e delle modalità di presentazione previsti dal presente Avviso;
 - b) il mantenimento delle condizioni di ammissibilità, degli impegni assunti e degli elementi che hanno concorso all'attribuzione del punteggio;
 - c) la coerenza della domanda con il progetto approvato, con l'eventuale variante autorizzata e con le rimodulazioni o modifiche comunicate ai sensi dell'Articolo 16;
 - d) l'avanzamento o la conclusione delle attività progettuali rispetto alla Scheda progetto, al Cronoprogramma, al Piano finanziario e al Piano di dimostrazione, divulgazione e trasferimento dei risultati;
 - e) la realizzazione delle attività, degli output e delle evidenze riferiti al periodo rendicontato o, per il saldo, all'intera operazione;
 - f) la presenza e la coerenza delle evidenze tecniche, amministrative, fotografiche, audiovisive o digitali relative alle attività realizzate, anche con riferimento alle attività dimostrative, divulgative e di trasferimento dei risultati previste dal progetto approvato;
 - g) la corretta imputazione e documentazione dei costi diretti del personale, nonché la corretta applicazione dei costi unitari standard e delle altre modalità di quantificazione previste dagli Articoli 10 e 11;
 - h) la corretta determinazione dei costi diversi dai costi diretti del personale mediante applicazione del finanziamento a tasso forfettario di cui agli Articoli 10 e 11;
 - i) l'assenza di doppio finanziamento e di sovrapposizione con altre fonti di sostegno pubblico;
 - j) il rispetto degli obblighi previsti dal presente Avviso e dal provvedimento di concessione.
 11. In corso di istruttoria il Responsabile del procedimento può richiedere integrazioni o chiarimenti documentali. Il termine per la trasmissione delle integrazioni è pari a 10 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo diverso termine indicato nella richiesta stessa. La richiesta di integrazione sospende i termini procedurali. Decorso inutilmente il termine assegnato, l'istruttoria prosegue sulla base della documentazione disponibile, ferme restando le conseguenze in termini di mancato riconoscimento, totale o parziale, del sostegno richiesto.
 12. Non sono riconosciuti gli importi non adeguatamente documentati, riferiti ad attività non direttamente imputabili al progetto approvato, ovvero valorizzati con un costo unitario standard non coerente con l'inquadramento, il profilo professionale, la posizione o la mansione effettivamente svolta nell'ambito del progetto approvato.
 13. Qualora, in sede istruttoria, siano rilevati costi, attività, giornate/uomo, ore, categorie di personale, importi imputati o elementi progettuali non coerenti, non proporzionati, non ammissibili o non adeguatamente giustificati, la Regione Umbria può procedere alla rideterminazione dell'importo finanziabile.
 14. L'eventuale riduzione dei costi diretti ammissibili del personale comporta la corrispondente rideterminazione della quota forfettaria dei costi diversi dai costi diretti del personale.
 15. L'istruttoria tecnico-amministrativa si conclude con la redazione di apposita check-list o verbale istruttorio, recante l'esito delle verifiche svolte, la spesa riconosciuta ammissibile, il contributo liquidabile, le eventuali riduzioni applicate e l'eventuale proposta di non liquidabilità, totale o parziale, della domanda di pagamento.



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



COMPLEMENTO DI
SVILUPPO RURALE
PER L'UMBRIA
2023 | 2027

15.4 Esiti dell'istruttoria e liquidazione delle domande di acconto/SAL e di saldo

1. Conclusa l'istruttoria della domanda di acconto/SAL o di saldo, il Servizio competente determina l'importo liquidabile, sulla base della spesa riconosciuta ammissibile e tenuto conto degli eventuali anticipi o acconti/SAL già erogati.
2. Qualora, all'esito dell'istruttoria, il Servizio competente ritenga di non poter accogliere integralmente la domanda di pagamento, ovvero di dover procedere al rigetto totale o parziale della stessa o al recupero di somme già erogate, comunica al capofila i motivi ostativi all'accoglimento, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., assegnando il termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni.
3. Le osservazioni presentate sono valutate dal Servizio competente ai fini dell'adozione del provvedimento finale. La presentazione delle osservazioni non comporta la riapertura dei termini istruttori e non può essere utilizzata per sanare la mancata produzione, nei termini previsti, di documentazione essenziale ai fini della liquidazione del contributo.
4. Decorso il termine di cui al comma 2, ovvero valutate le eventuali osservazioni presentate, il Dirigente del Servizio competente adotta il provvedimento finale conseguente all'esito dell'istruttoria, dando conto, ove pertinente, dell'accoglimento o del mancato accoglimento delle osservazioni.
5. Per le domande risultate liquidabili, anche parzialmente, il Dirigente del Servizio competente approva gli elenchi di liquidazione, ai fini della trasmissione all'Autorità di Gestione regionale e del successivo inoltro all'Organismo pagatore AGEA, competente all'erogazione degli aiuti.
6. Il provvedimento finale di cui al comma 4 è comunicato al Capofila, con indicazione dei relativi estremi. Nell'atto sono riportati la spesa riconosciuta ammissibile, il contributo liquidabile e le motivazioni di eventuali riduzioni, esclusioni, revoche o recuperi.

Articolo 16 – Varianti, rimodulazioni, subentri e proroghe

16.1 Varianti

1. Sono considerate varianti le modifiche al progetto approvato che incidono in modo sostanziale sull'operazione ammessa a sostegno e, in particolare, quelle che comportano:
 - a) modifica della localizzazione di investimenti, prove, test, azioni pilota, attività dimostrative o altri elementi progettuali territorialmente rilevanti, qualora la modifica incida sulla natura, sulla funzione, sugli obiettivi e sui risultati attesi o sulle ricadute territoriali del progetto approvato;
 - b) rimodulazioni finanziarie tra partner superiori al 10% della spesa ammessa riferita al partner interessato;
 - c) modifica della tipologia di attività, servizi, beni, strumenti o soluzioni tecniche approvate, qualora rilevante ai fini della realizzazione del progetto;
 - d) modifica della composizione del partenariato o dei ruoli del capofila e dei partner, qualora incida sulle condizioni di ammissibilità, sul punteggio attribuito, sulla funzionalità complessiva del progetto o sugli impegni assunti.
2. Le variazioni di cui al comma 1 non possono riguardare la quota forfettaria dei costi diversi dai costi diretti del personale come voce autonomamente rimodulabile. Tale quota è rideterminata esclusivamente in funzione dei costi diretti del personale riconosciuti ammissibili, secondo quanto previsto dall'Articolo 11.
3. Le varianti devono essere autorizzate dal Servizio regionale competente, previa verifica:
 - a) del permanere dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità;
 - b) del mantenimento delle finalità, della natura e della funzionalità del progetto approvato;
 - c) della coerenza con le finalità dell'intervento SRG08 e con il progetto approvato;



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



- d) del mantenimento del punteggio necessario alla collocazione della domanda in posizione utile in graduatoria.
4. La richiesta di variante è presentata dal capofila al Responsabile del procedimento, mediante PEC, ed è corredata da una relazione tecnica contenente la descrizione e la motivazione delle modifiche proposte, il quadro di confronto tra la situazione approvata e quella variata, nonché la documentazione tecnica, amministrativa e finanziaria pertinente.
 5. Il Responsabile del procedimento verifica l'ammissibilità della variante richiesta. In caso di esito favorevole, il beneficiario procede, ove previsto dalle procedure dell'Organismo pagatore AGEA, alla presentazione della domanda di variante sul portale SIAN.
 6. La domanda di variante deve essere presentata attraverso il portale SIAN entro i 45 giorni precedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di saldo.
 7. L'esecuzione delle modifiche oggetto di variante prima dell'autorizzazione avviene sotto la responsabilità del beneficiario. In caso di mancata autorizzazione, resta valido il progetto approvato con il provvedimento di concessione e le eventuali spese o attività non conformi non sono riconosciute ammissibili.
 8. Le varianti non costituiscono motivo di proroga automatica dei termini di realizzazione del progetto o di presentazione della domanda di saldo.

16.2 Rimodulazioni e modifiche non sostanziali

1. Non costituiscono varianti le modifiche non sostanziali che non alterano le finalità, la natura, la funzione e la tipologia dell'operazione approvata, non incidono sulle condizioni di ammissibilità, sul punteggio necessario al mantenimento della domanda in posizione utile in graduatoria, sui risultati attesi, sui ruoli effettivi del capofila e dei partner e sulla funzionalità complessiva del progetto.
2. Rientrano tra le modifiche non sostanziali, a titolo esemplificativo e purché coerenti con il progetto approvato e conformi alle condizioni di cui al comma 1:
 - a) introduzione di soluzioni tecnico-economiche più idonee, coerenti con gli obiettivi del progetto approvato;
 - b) adeguamenti delle modalità operative di svolgimento delle attività approvate, inclusi aggiustamenti della sequenza attuativa, delle tempistiche interne o delle modalità organizzative di esecuzione;
 - c) modifiche della localizzazione delle attività progettuali, qualora non incidano sulla natura, sulla funzione, sugli obiettivi, sulla verificabilità delle attività o sulle ricadute territoriali del progetto;
 - d) variazioni organizzative interne che non incidano sulla composizione del partenariato, sul ruolo effettivo dei partner, sulla funzionalità complessiva dell'operazione, sulle condizioni di ammissibilità o sul punteggio attribuito;
 - e) rimodulazioni finanziarie tra partner contenute entro il limite del 10% della spesa ammessa riferita al partner interessato.
3. Le rimodulazioni e le modifiche non sostanziali sono comunicate dal capofila al Responsabile del procedimento con congruo anticipo rispetto alla presentazione della domanda di pagamento e sono comunque descritte nella relazione tecnica intermedia o finale, con indicazione delle motivazioni, della coerenza con il progetto approvato e degli eventuali effetti sul piano finanziario e sull'attuazione dell'operazione.
4. Le modifiche non sostanziali non possono comportare aumento della spesa ammessa o del contributo concesso e non possono essere utilizzate in sostituzione della richiesta di variante nei casi in cui quest'ultima sia richiesta ai sensi del paragrafo 16.1.



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



COMPLEMENTO DI
SVILUPPO RURALE
PER L'UMBRIA
2023 | 2027

16.3 Subentro e cambio capofila

1. Vale quanto disposto al Capitolo 18 “Subentro e cambio beneficiario” delle Disposizioni comuni, con le specificazioni di cui al presente articolo.
2. Considerata la natura partenariale dell'intervento SRG08, il cambio beneficiario rileva quale sostituzione del soggetto capofila titolare della domanda di sostegno e referente nei rapporti con la Regione Umbria e con l'Organismo pagatore AGEA, fermo restando il mantenimento del partenariato, del progetto approvato e delle condizioni di ammissibilità.
3. Successivamente alla concessione del sostegno e prima dell'erogazione del saldo, il cambio del capofila può essere autorizzato previa presentazione di apposita domanda di cambio beneficiario sul portale SIAN, a condizione che il soggetto subentrante:
 - a) possieda i requisiti di ammissibilità previsti dal presente Avviso e soddisfi le condizioni previste per il capofila dall'Articolo 6, paragrafo 6.3;
 - b) abbia costituito e aggiornato il fascicolo aziendale elettronico;
 - c) sottoscriva le dichiarazioni e gli impegni previsti per il capofila, assumendo gli obblighi, gli impegni e le responsabilità già facenti capo al capofila sostituito;
 - d) garantisca la continuità nell'attuazione del progetto approvato e nella rappresentanza del partenariato;
 - e) non determini il venir meno delle condizioni di ammissibilità, l'alterazione degli elementi essenziali del progetto approvato, l'aumento del sostegno concesso o una riduzione del punteggio tale da comportare la perdita della posizione utile in graduatoria.
4. La richiesta di cambio capofila è corredata dalla documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti del soggetto subentrante, la titolarità al subentro, la sottoscrizione delle dichiarazioni e degli impegni di cui all'Allegato F – Dichiarazioni e impegni e, ove necessario, l'aggiornamento della documentazione di partenariato.
5. Il cambio del capofila non può comportare aumento della spesa ammessa, del contributo concesso o del punteggio attribuito. Resta ferma la possibilità di rideterminazione della spesa ammessa, del contributo o del punteggio, ove necessaria in esito all'istruttoria sul subentro.
6. Il Servizio regionale competente verifica la sussistenza delle condizioni per il subentro e, in caso di esito positivo, autorizza il cambio beneficiario/capofila e aggiorna il provvedimento di concessione.

16.4 Proroghe

1. I termini di conclusione del progetto e di presentazione della domanda di saldo sono perentori, salvo proroga espressamente autorizzata dal Servizio regionale competente.
2. L'eventuale richiesta di proroga deve essere presentata dal capofila prima della scadenza del termine che si intende prorogare, come indicato nel provvedimento di concessione o in eventuale successivo atto dell'Amministrazione e deve essere adeguatamente motivata e documentata.
3. Le proroghe possono essere concesse esclusivamente in presenza di motivate circostanze non imputabili al capofila o ai partner e compatibilmente con lo stato di avanzamento del progetto, il mantenimento degli obiettivi e degli impegni approvati, nonché con i termini di attuazione, rendicontazione, controllo, pagamento e chiusura finanziaria dell'intervento.
4. La concessione della proroga non costituisce atto dovuto. Il Servizio regionale competente valuta la richiesta e, in caso di accoglimento, autorizza la proroga con indicazione del nuovo termine assegnato. In caso di mancato accoglimento, il diniego è comunicato al capofila con indicazione delle relative motivazioni.



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



5. La proroga non può essere utilizzata per modificare le attività, il piano finanziario, la composizione del partenariato o altri elementi del progetto approvato, per i quali resta ferma, ove ricorrano i presupposti, la disciplina delle varianti e delle rimodulazioni di cui al presente articolo.

Articolo 17 – Riduzioni, esclusioni, revoca e recuperi

1. Alle domande di sostegno e di pagamento presentate a valere sul presente Avviso si applica la disciplina unionale, nazionale e regionale vigente in materia di riduzioni, esclusioni, revoca e recuperi, con particolare riferimento al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42³³, al D.M. MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024³⁴, alla DGR n. 552 del 26 maggio 2026³⁵ e alle disposizioni dell'Organismo pagatore AGEA.
2. In coerenza con la DGR n. 552 del 26 maggio 2026, il sostegno richiesto o concesso è rifiutato o revocato integralmente qualora sia accertato, in via definitiva, il mancato rispetto di uno o più criteri di ammissibilità previsti dal presente Avviso, nonché di uno o più criteri di selezione che abbiano determinato il collocamento dell'operazione in posizione utile in graduatoria per l'autorizzazione del finanziamento.
3. Ai fini ricognitivi, rilevano, ove pertinenti alla fase procedimentale interessata, i seguenti obblighi e ambiti di verifica:
 - a) rispetto dei criteri di ammissibilità al sostegno;
 - b) rispetto dei criteri di selezione;
 - c) realizzazione dell'operazione finanziata;
 - d) rispetto del termine per la sottoscrizione e restituzione del provvedimento di concessione, ove previsto;
 - e) conformità dell'operazione agli obblighi in materia di appalti pubblici, per i soggetti tenuti alla relativa applicazione;
 - f) rispetto del termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
 - g) rispetto degli obblighi in materia di informazione, pubblicità e visibilità del sostegno;
 - h) comunicazione di cause di forza maggiore o circostanze eccezionali;
 - i) assenza di prove false per ricevere il sostegno e di omissioni per negligenza;
 - j) stabilità dell'operazione, ove pertinente;
 - k) fornitura di dati e informazioni connessi al monitoraggio fisico e finanziario dell'operazione o necessari al sistema di valutazione;
 - l) consenso al regolare svolgimento dei controlli e messa a disposizione della documentazione richiesta.

³³ Decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, recante “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”.

³⁴ Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 26 febbraio 2024, n. 93348, recante “Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità ‘rafforzata’ 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027”.

³⁵ DGR n. 552 del 26 maggio 2026, recante “CSR Umbria 2023/2027. Approvazione documenti: Allegato A) – Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti per inadempimento degli impegni da parte dei beneficiari delle misure di sviluppo rurale relative ad operazioni non connesse alle superfici e agli animali (NO SIGC)”.



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



4. Le sanzioni previste in caso di inadempienze, mancato rispetto degli obblighi e degli ambiti di verifica di cui al comma 3 sono determinate secondo quanto previsto dalla DGR n. 552 del 26 maggio 2026.
5. Per le domande di pagamento, qualora il contributo richiesto risulti superiore di oltre il 25 per cento rispetto al contributo accertato come ammissibile, si applica la sanzione prevista dall'articolo 15, comma 6, del D.M. MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e dalla DGR n. 552 del 26 maggio 2026, pari alla differenza tra i due importi³⁶.
6. Nel caso di contestuale accertamento di inadempienze e scostamenti, si applicano in primo luogo le riduzioni e sanzioni di cui all'articolo 15, comma 6, del D.M. n. 93348/2024 e, successivamente, le riduzioni stabilite dalla DGR. n. 552 del 26 maggio 2026.

Articolo 18 – Monitoraggio e controlli

1. Il beneficiario è tenuto a inviare, su richiesta, tutti i dati e le informazioni indispensabili alle attività di monitoraggio e controllo.
2. Per ciascun progetto finanziato, il Servizio competente effettua, tramite personale incaricato, almeno un controllo sull'avanzamento delle attività progettuali, da eseguire prima della liquidazione del saldo, mediante verifica in situ ovvero, ove ritenuto idoneo in relazione alla natura delle attività da verificare, mediante collegamento da remoto o strumenti digitali equivalenti.
3. Il controllo in loco è eseguito a campione prima dell'erogazione del saldo, secondo le procedure definite dall'Organismo pagatore AGEA e nel rispetto della normativa unionale, nazionale e regionale applicabile.
4. Le operazioni finanziate possono essere oggetto di controlli ex post, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile e dalle procedure dell'Organismo pagatore AGEA.
5. Ai fini del presidio del divieto di doppio finanziamento, le verifiche possono essere effettuate anche mediante incrocio dei dati disponibili nel SIAN, nonché in altre banche dati o fonti informative accessibili agli uffici competenti.
6. Le verifiche di cui al comma 5 possono riguardare, ove pertinenti, il capofila, i partner e le risorse professionali impiegate nel progetto, con riferimento agli incarichi o rapporti di lavoro dichiarati, ai periodi di svolgimento delle attività, alle ore o giornate-uomo imputate, ai timesheet, alle attività e prestazioni dichiarate o documentate, agli output, alle evidenze progettuali e ai risultati dichiarati, al fine di verificare il rispetto del divieto di doppio finanziamento delle spese finanziate a titolo del FEASR e delle regole di cumulo con eventuali regimi di aiuto nazionali, statali o regionali applicabili.
7. Gli esiti dei controlli sono registrati secondo le modalità previste dalle procedure applicabili. In caso di irregolarità, difformità o inadempienze accertate, si applica quanto previsto dall'Articolo 17.

Articolo 19 – Informazione e pubblicità

1. Per gli obblighi in materia di informazione, pubblicità e visibilità del sostegno si applica quanto disposto dal Capitolo 24 *“Informazione e pubblicità”* delle Disposizioni comuni.
2. In relazione alla natura dell'intervento SRG08 e alle attività dimostrative, divulgative, informative, di disseminazione e trasferimento dei risultati previste dai progetti, gli obblighi di informazione e pubblicità devono essere assolti, ove pertinenti, sui siti web e sui siti di social media ufficiali del

³⁶ Ai fini del calcolo dello scostamento: CR = contributo richiesto; CA = contributo accertato come ammissibile; $X\% = 100 \times (CR - CA) / CA$. Se $X > 25$, il contributo erogabile è determinato applicando la sanzione pari alla differenza tra CR e CA. Esempio: CR 130.000 euro, CA 100.000 euro; scostamento 30%; sanzione 30.000 euro; contributo erogabile 70.000 euro, prima dell'applicazione di eventuali ulteriori riduzioni.



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



- beneficiario, nonché sui documenti, materiali e strumenti di comunicazione relativi all'attuazione dell'operazione e destinati al pubblico o ai partecipanti.
3. Rientrano tra i documenti, materiali e strumenti di comunicazione di cui al comma 2, a titolo esemplificativo, pubblicazioni, presentazioni, locandine, programmi, contenuti digitali, video, materiali audiovisivi, schede tecniche, report divulgativi e ogni ulteriore materiale prodotto nell'ambito dell'operazione per finalità dimostrative, divulgative, informative, di disseminazione o trasferimento dei risultati.
 4. In attuazione degli impegni e degli obblighi previsti dal PSP PAC 2023-2027, dal CSR Umbria 2023-2027 e dalla normativa unionale applicabile in materia di informazione, comunicazione e visibilità, il beneficiario è tenuto a fornire, sui siti web e sui siti di social media ufficiali, ove esistenti, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità, i risultati attesi e il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione europea.
 5. Qualora il beneficiario non disponga di propri siti web o siti di social media ufficiali, gli obblighi di cui al comma 4 possono essere assolti mediante una pagina, sezione o canale dedicato al progetto, riconducibile al beneficiario o al partenariato, purché idoneo a garantire la pubblica consultazione delle informazioni relative all'operazione e la corretta evidenza del sostegno finanziario dell'Unione europea. Resta ferma la possibilità di utilizzare, quali strumenti aggiuntivi di comunicazione, divulgazione e trasferimento dei risultati, spazi o canali di comunicazione ulteriori, anche attivati tramite soggetti terzi, purché coerenti con il Piano di dimostrazione, divulgazione e trasferimento dei risultati e conformi agli obblighi di informazione, pubblicità e visibilità del sostegno.
 6. La Regione Umbria mette a disposizione i loghi istituzionali e le indicazioni operative per il loro utilizzo nell'apposita sezione del sito istituzionale dedicata alle attività di comunicazione³⁷.

Articolo 20 – Chiarimenti e informazioni – FAQ

1. È possibile ottenere chiarimenti e/o informazioni sul presente Avviso mediante la presentazione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo e-mail: srg08@regione.umbria.it.
2. Le richieste devono essere formulate con specifico riferimento all'articolo e/o al paragrafo dell'Avviso per il quale si richiede chiarimento e devono pervenire entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza del termine per la presentazione delle domande di sostegno.
3. Le risposte alle richieste di carattere generale, presentate in tempo utile, sono fornite mediante pubblicazione in forma anonima sotto forma di FAQ, consultabili al seguente link: <https://www.regione.umbria.it/csrumbria>.
4. Eventuali interlocuzioni telefoniche o informali non sostituiscono la procedura di richiesta scritta di cui al presente articolo e non costituiscono interpretazione ufficiale delle disposizioni dell'Avviso.

Articolo 21 – Trattamento dei dati personali

1. Per l'informativa sul trattamento dei dati personali si applica quanto disposto dal Capitolo 26 *"Informativa trattamento dati personali"* delle Disposizioni comuni.

³⁷ <https://www.regione.umbria.it/attivita-di-comunicazione>



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



Articolo 22 – Responsabile del procedimento, comunicazioni e tempi procedurali

1. L'unità organizzativa responsabile dell'attuazione del presente Avviso è la Regione Umbria – Direzione regionale Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale – Servizio “*Sistema di conoscenza ed innovazione, GAL, servizi alla popolazione ed al territorio rurale*”. Indirizzo PEC: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it.
2. Il Responsabile del procedimento è individuato nel Dirigente del Servizio di cui al comma 1, ferme restando eventuali diverse disposizioni organizzative dell'Amministrazione regionale.
3. La struttura responsabile dell'istruttoria è la Sezione “*Servizi di digitalizzazione ed interventi di sostegno all'innovazione per il settore agricolo*”, nell'ambito del Servizio di cui al comma 1, ferme restando eventuali diverse disposizioni organizzative dell'Amministrazione regionale.
4. I riferimenti nominativi, telefonici e di posta elettronica del Responsabile del procedimento e del Responsabile dell'Istruttoria sono indicati nella sezione dedicata al presente Avviso del sito istituzionale della Regione Umbria e possono essere aggiornati senza necessità di modifica del presente Avviso.
5. Le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate mediante PEC al capofila, all'indirizzo indicato nella domanda presentata e risultante dal fascicolo aziendale elettronico. Il capofila assicura la tempestiva trasmissione delle comunicazioni ai partner interessati.
6. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., e in coerenza con le Disposizioni comuni, i termini procedurali relativi al presente Avviso sono riepilogati nella seguente tabella³⁸.

Proc.to amm.tivo	Fase	Termine di avvio	Termine conclusione	Atto finale
Concessione	Istruttoria di Ricevibilità domanda sostegno	Il giorno successivo alla data di scadenza della presentazione della domanda di sostegno	30 gg	D.D. di approvazione dell'elenco delle istanze ritenute ricevibili
	Istruttoria di Ammissibilità della domanda sostegno	Dalla domanda di sostegno completa	150 gg	Esito negativo: formale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10-bis L. 241/1990 – esito positivo: prosecuzione del procedimento
	Atto di concessione/esclusione	Fine fase precedente		D.D. di esclusione; D.D. di concessione del contributo.
Erogazione finale aiuti	Istruttoria ricevibilità e ammissibilità della domanda di pagamento	Giorno successivo alla presentazione della domanda di pagamento finale degli aiuti	120 gg	Esito negativo o parzialmente negativo: formale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10 bis L. 241/1990 – esito positivo: prosecuzione del procedimento

³⁸ Eventuali richieste di integrazione, chiarimenti o documentazione sospendono i termini procedurali secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il mancato rispetto dei termini procedurali non comporta, di per sé, il perfezionamento dell'ammissibilità, della concessione o della liquidazione del sostegno, che restano subordinati all'esito positivo delle verifiche previste.



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



	Autorizzazione al pagamento			D.D. di approvazione dell'elenco di liquidazione e invio dell'elenco all'OP AGEA
--	-----------------------------	--	--	--

Articolo 23 – Disposizioni finali

1. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di apportare al presente Avviso modifiche, integrazioni o rettifiche, anche in conseguenza di sopravvenute disposizioni normative, amministrative o procedurali. Le eventuali modifiche sono rese note mediante pubblicazione secondo le modalità ordinarie.
2. Il diritto di accesso agli atti è esercitato ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. Avverso i provvedimenti adottati in attuazione del presente Avviso è ammesso ricorso secondo le forme e i termini previsti dalla normativa vigente.

Allegati:

Allegato A – Scheda progetto

Allegato B – Piano finanziario

Allegato C – Cronoprogramma

Allegato D – Dichiarazione di partenariato

Allegato E – Schema di regolamento interno del partenariato

Allegato F – Dichiarazioni e impegni

Allegato G – Piano di dimostrazione, divulgazione e trasferimento dei risultati

Allegato H – Prospetto costi del personale

Allegato I – Timesheet

Allegato L – Relazione tecnica SAL/saldo

Allegato M – Scheda sintetica finale del progetto

Allegato N – Determinazione dei costi semplificati applicabili

Allegato O – Dichiarazione dei familiari conviventi

Allegato P – Registro presenze

Allegato Q – Strategia regionale AKIS

Allegato R – Dichiarazione video-sintesi finale